

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.s. 23 giugno 2020 - n. 7282

Reg UE 1308/2013 art. 46 Ocm vitivinicolo riconversione e ristrutturazione dei vigneti - Apertura dei termini per la presentazione delle domande e approvazione del «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» - Campagna 2020-2021

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE
PAGAMENTI FEASR E FEAGA

Visti:

- il Regolamento UE n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e in particolare l'articolo 46 del sopracitato Regolamento (UE) 1308/2013 che mantiene, tra le misure di sostegno del settore vitivinicolo, la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti con lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e gli altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e gli altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 256/2017 della Commissione del 14 febbraio 2017, di modifica del Regolamento di esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione che stabilisce disponibilità finanziarie fino al 2020;
- Regolamento di esecuzione (UE) 532/2020 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai Regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune.
- il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura, relativo alla programmazione 2019/2023 inviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione UE il 1 marzo 2018 ed approvato dalla stessa in data 8 ottobre 2018 con nota Ares (2018)5160270;
- il decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e successive modifiche e integrazioni, relativo a Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, com-

ma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

- il decreto ministeriale del 26 settembre 2008 n. 3458 che ha esteso il riconoscimento dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del Regolamento CE 1290/2005 del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE 885/2006 del 21 giugno 2006 per il territorio di competenza, alla gestione ed ai pagamenti degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007 - 2013;
- il decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017 «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti»;
- il decreto ministeriale n. 3843 del 3 marzo 2019 recante modifiche al decreto ministeriale 3 marzo 2017, n. 1411 per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;
- il decreto ministeriale n. 1355 del 5 marzo 2020 «Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2020/2021» con il quale vengono destinate alla misura Ristrutturazione e riconversione vigneti in Regione Lombardia 5.959.415,69 euro;
- il decreto ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318, proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il Decreto ministeriale 22 maggio 2020, n. 5779 Proroghe a seguito dell'emergenza COVID-19 e direttive in merito ai controlli ex-ante ed ex-post;
- la Circolare di Agea Coordinamento n. 25100 del 6 aprile 2020 - Applicazione del decreto ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318 - Proroghe a seguito dell'emergenza COVID-19;
- la Circolare di Agea Coordinamento n. 33125 del 14 maggio 2020 note esplicative del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 - controlli equivalenti e/o alternativi;
- la Circolare di AGEA coordinamento 3 6399 del 28 maggio 2020 - Applicazione del decreto ministeriale 22 maggio n. 5779 - Proroghe a seguito dell'emergenza COVID-19 e direttive in merito ai controlli ex-ante ed ex-post;
- la Circolare di Agea Coordinamento n. 21714 del 19 marzo 2020 concernente la misura della Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti;
- la d.g.r. n. XI/3140 del 18 maggio 2020 avente per oggetto: «OCM vitivinicolo - Regolamento (UE)n.1308/2013 attivazione in Regione Lombardia della misura ristrutturazione e riconversione vigneti, prevista dal programma nazionale di sostegno per la viticoltura a partire dalla campagna 2020/2021»;
- la d.g.r. 29 aprile 2016 n X/5099 avente per oggetto: Disposizioni regionali in materia di applicazione del Regolamento (UE) 1308/13 e indirizzi operativi per la gestione del nuovo sistema autorizzativo per gli impianti vitivinicoli.

Richiamati inoltre:

- il Regolamento delegato UE 2018/273 della Commissione del 11 dicembre 2017 che integra il Regolamento UE n. 1308/2013 del parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
 - il Regolamento di esecuzione UE 2018/274 della Commissione del 11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del Regolamento UE n. 1308/2013 del parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
 - la Circolare AGEA n. ACIU.2011.143 del 17 febbraio 2011 - Vitivinicolo: istruzioni generali sulla misurazione dei vigneti in Italia;
- Ritenuto necessario, dando attuazione a quanto previsto nella sopracitata Delibera della Giunta regionale n. XI/3140 del 18 maggio 2020, stabilire i termini per la presentazione delle domande di contributo per la Misura di Ristrutturazione e Riconversione Vigneti per la campagna 2020/21
- Ritenuto inoltre necessario, per fornire ai produttori ed ai Centri di Assistenza Agricola (CAA) le indicazioni relative alle procedu-

re attuate per la presentazione delle domande nonché per l'esecuzione dei controlli e la definizione delle sanzioni, predisporre specifico Manuale;

Ritenuto conseguentemente di aprire i termini per la presentazione delle domande di contributo per la Misura Riconversione e Ristrutturazione Vigneti , per la campagna 2020/21 a partire dal 24 giugno 2020 e fino al 30 agosto 2020 nonché approvare l'allegato Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni per l'OCM Vitivinicolo della misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti per la campagna 2020/2021.

Atteso che per quanto non espressamente contemplato dal presente decreto si fa rinvio alle disposizioni comunitarie, nazionali e di AGEA coordinamento;

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamato il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;

Richiamata la delibera della Giunta regionale n. 10/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'organismo pagatore regionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n. 907/2014»;

Richiamato il IV Provvedimento Organizzativo 2019, approvato con d.g.r., n. XI/1631 del 15 maggio 2019

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge.

recepite le premesse

DECRETA

1. di aprire i termini per la presentazione delle domande di contributo per la Misura Riconversione e Ristrutturazione Vigneti , per la campagna 2020/21 a partire dal 24 giugno 2020 e fino al 30 agosto 2020 ;

2. di approvare il Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni per l'OCM Vitivinicolo della misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti per la campagna 2020/21 , allegato A al presente decreto di cui è parte integrante e sostanziale;

3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del decreto legislativo n.33/2013 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» art 26 e 27;

4. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente atto e di renderlo disponibile altresì sul sito dell'Organismo Pagatore Regionale (indirizzo web: <http://www.opr.regione.lombardia.it>).

Il dirigente
Giulio Del Monte

— • —

Allegato A



Regione Lombardia
Organismo Pagatore Regionale

Reg. UE n. 1308/2013
RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE
DEI VIGNETI
Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni
2020-2021

INTRODUZIONE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

2. SOGGETTI BENEFICIARI

3. SOGGETTI COINVOLTI

4. TIPOLOGIE DI INTERVENTO

- 4.1 Condizioni di ammissibilità della spesa

5. CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL REGIME DI AIUTI

- 5.1 Requisiti di accesso
- 5.2 Priorità

6. SUPERFICIE RICHIEDIBILE A PREMIO IN DOMANDA

- 6.1 Superficie non ammissibile

7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 7.1 Accesso al Sistema Informativo della Regione Lombardia (SISCO)
- 7.2 Contenuto e allegati
- 7.3 Impegni e Dichiarazioni del beneficiario
- 7.4 Avvio del procedimento
- 7.5 Controllo Informatico di ricevibilità
- 7.6 Varianti e Modifiche
 - 7.6.1 Varianti
 - 7.6.2 Modifiche minori
- 8.1 Istruttoria tecnico/amministrativa
- 8.2 Comunicazione esito dell'istruttoria
- 8.3 Approvazione graduatoria

9. CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI

10. DOMANDA DI PAGAMENTO

11. LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO

11.1. LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO

- 11.1 Modalità di calcolo dell'aiuto
- 11.2 Liquidazione dell'aiuto in forma anticipata

11.3 Liquidazione dell'aiuto a saldo

12. CONTROLLI

- 12.1 Controlli tecnico -amministrativi
- 12.2 Controlli in loco

- 12.2.1 Controlli prima dell'estirpazione
- 12.2.2 Controlli in loco intermedi
- 12.2.3 Controlli in loco da effettuare dopo la realizzazione degli interventi finanziati – Istruttoria di collaudo
- 12.2.4 Verbali di controllo in loco (collaudo)
- 12.2.5 Controlli ex post

14. RECESSO DAGLI IMPEGNI

15. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO BENEFICIARIO

16. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

17. TRATTAMENTO DELLE ANOMALIE – ERRORI PALESI

18. RICORSI

- 18.1 Contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda.
- 18.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo

19. RECUPERI E PENALITA'

- 19.1 Provvedimento di decadenza

20. SANZIONI

21. CONDIZIONALITÀ

22. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 22.1 Modalità del trattamento dei dati
- 22.2 Titolare del Trattamento
- 22.3 Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
- 22.4 Comunicazione e diffusione dei dati personali
- 22.5 Tempi di conservazione dei dati
- 22.6 Diritti dell'interessato

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3 MISURAZIONE DELLA SUPERFICIE ELEGGIBILE

- 3.1 Fasi della misurazione della particella in generale
- 3.2 Metodi di misurazione delle particelle in casi specifici

ALLEGATO 4 IMPEGNI DI CONDIZIONALITÀ

MODULISTICA

- Modello I
- Modello II
- Modello III
- Modello IV
- Modello V
- Modello VI
- Modello VII

INTRODUZIONE

Il presente manuale definisce le condizioni, le modalità e le responsabilità per la gestione e i controlli inerenti la concessione degli aiuti nell'ambito dell'OCM vitivinicolo, così come previsto ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli del regolamento delegato (UE) n.2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150.

Il Piano nazionale di sostegno rientra nelle disponibilità definite dal quadro finanziario pluriennale 2014/2020 che prevede il finanziamento della politica comune solo fino al 2020, mentre le disponibilità a partire dal 2021 non sono ancora state definite.

D'altro canto Come previsto dal reg. di esecuzione (UE) 2017/256 art1 lettera b) comma 1 bis: "Gli Stati membri hanno presentato alla Commissione il proprio progetto di programma di sostegno per gli esercizi finanziari dal 2019 al 2023 entro il 1° marzo 2018. Ne consegue che se le dotazioni nazionali previste dall'esercizio finanziario 2021 in poi saranno modificate dopo tale data, gli Stati membri adeguano di conseguenza i programmi di sostegno"

A seguito di quanto sopra riportato ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 3843 del 3 aprile 2019, a partire dall'esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti per il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall'Unione europea all'Italia per il finanziamento delle misure previste dal PNS medesimo. Pertanto, a partire dall'esercizio finanziario 2021, relativamente al pagamento degli aiuti per la realizzazione di operazioni della misura Investimenti, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti delle singole misure superino la suddetta dotazione, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il regime di sostegno europeo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica ai vigneti che producono uva da vino nell'intero territorio regionale limitatamente alle zone delimitate dai disciplinari di produzione delle Denominazioni di Origine Protetta- DOP e delle Indicazioni Geografiche Tipiche – IG; non è ammesso l'impianto di vigneti con caratteristiche idonee alla produzione di vini da tavola.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

L'aiuto finanziario è concesso ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni della Direzione Generale Agricoltura approvati con DGR n. XI/6274 del 27 maggio 2020 per la campagna viticola di riferimento e che alla data di presentazione della domanda abbiano aperto un fascicolo aziendale (asset aziendale) contenuto nel sistema informativo della Regione

Lombardia (SISCO), e che presentano una domanda di aiuto nei tempi e con le modalità previste dal presente manuale.

I richiedenti ammessi ai benefici sono responsabili della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi adempimenti connessi.

3. SOGGETTI COINVOLTI

Autorità di Gestione del Programma (AdG): Direzione Generale Agricoltura della Regione (DGA), responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del Programma;

Organismo Pagatore Regionale della Lombardia (OPLO): responsabile dei controlli (amministrativi e in loco), necessari per definire gli aiuti spettanti ai beneficiari, e dell'autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti;

Organi Delegati: l'OPLO si avvale, tramite apposito protocollo d'intesa, degli Servizi provinciali Agricoltura foreste caccia e pesca della DG Agricoltura (di seguito Servizi AFCP) e della Provincia di Sondrio per la gestione ed i controlli delle domande di pagamento,

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF): responsabile nazionale della programmazione e della gestione dei fondi comunitari, ad esso compete la definizione delle linee guida per la determinazione delle spese ammissibili,

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA): organismo di coordinamento nazionale, competente per alcuni controlli, con particolare riferimento al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

4. TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Gli interventi ammissibili a finanziamento sono previsti dalle disposizioni della Direzione Generale Agricoltura:

L'aiuto alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti è concesso per le seguenti tipologie di Azioni:

- A.** riconversione varietale che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, di maggior pregio enologico oppure di maggior valore commerciale.
- B.** ristrutturazione che consiste nella diversa collocazione di un vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche oppure nell'impianto del vigneto sulla stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite.
- C.** Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti attraverso operazioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno, delle forme di allevamento, ecc., esclusa l'ordinaria manutenzione.

Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera c) del regolamento 1308/2013 e dell'articolo 15 del regolamento delegato 2016/1149, sono ammessi alla misura gli interventi di **reimpianto per motivi fitosanitari**, a cui i produttori accedono a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall'autorità competente per una superficie minima di 0,1 ettari.

Le spese di estirpazione dei vigneti infetti, e la compensazione per la perdita del reddito non costituiscono una spesa ammissibile.

L'elenco dettagliato delle attività previste dalla misura è riportato nelle disposizioni emanate dalla Direzione Generale Agricoltura.

Il contributo concesso per le diverse tipologie di attività (codificate nell'Allegato 1 al presente Manuale) è stabilito con atto della Direzione Generale Agricoltura.

4.1 Condizioni di ammissibilità della spesa

Sono ammessi solo impianti con caratteristiche idonee alla produzione di vini a IGP o DOP. Sono ammesse solo le spese sostenute a partire dalla data di protocollo della domanda ritenuta ricevibile (data di validazione della domanda a sistema) e giustificate da fattura entro l'importo massimo ammissibile stabilito dalla Direzione agricoltura per ciascuna azione che fa parte dell'operazione oggetto di domanda.

L'IVA non è ammissibile a sostegno (Reg. Delegato (UE) 2016/1149 art.48), tranne nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di IVA, se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi dai soggetti non considerati soggetti passivi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio. Affinché l'IVA non recuperabile sia ammissibile, un revisore dei conti giurato o revisore legale del beneficiario deve dimostrare che l'importo pagato non è stato recuperato ed è iscritto come onere nei conti del beneficiario.

In attuazione dell'articolo 45, comma 1 del regolamento delegato 2016/1149, sono ammissibili al sostegno i lavori in economia, sotto forma di prestazioni di lavoro per le quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, in quanto previsti nel programma nazionale di sostegno per la viticoltura, relativo alla programmazione 2019/2023, inviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione dell'Unione Europea entro il 1 marzo 2018.

5. CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL REGIME DI AIUTI

5.1 Requisiti di accesso

Per accedere al regime di aiuti, il beneficiario deve possedere i seguenti requisiti:

- i vigneti oggetto della richiesta di aiuto devono essere regolarmente iscritti nello schedario delle superfici vitate presente nei Sistemi Informativi Regionale e Nazionale;
- i vigneti oggetto di richiesta di aiuto devono essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di impianti e reimpianti.
- la superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione e di riconversione, ammessa al beneficio dell' intervento è stabilita in 0,50 ettari per le domande presentate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) in forma singola, e in 0,30 ettari qualora i medesimi richiedenti, alla data di presentazione della domanda, conducano una superficie agricola utilizzata a vigneto inferiore o uguale a tre ettari.
- la superficie minima ammessa a contributo è pari a 0,10 ettari per i vigneti con valenza paesaggistico/ambientale caratterizzati da terrazzi sostenuti da muretti in sasso o situati ad un'altitudine superiore a 500 mt, o con una pendenza media della superficie richiesta superiore al 30%:

deve aver presentato, se obbligato, la dichiarazione di vendemmia e di produzione di cui agli articoli 31 e 33 del regolamento Delegato (UE) n.2018/273 DELLA COMMISSIONE per la vendemmia 2019 a artt. 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) n.2018/274 DELLA COMMISSIONE. La dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva nella campagna interessata è stata uguale a zero, ai sensi dell'articolo 3 comma 5 del decreto ministeriale n. 5811 del 26 ottobre 2015.

5.2 Priorità

Annualmente con decreto ministeriale sono assegnate alla Regione Lombardia le risorse da impegnare nel piano nazionale di sostegno (PNS) per il settore vitivinicolo distinte per le misure attivate. Gli aiuti per la riconversione e ristrutturazione sono concessi fino ad esaurimento del budget assegnato dal Piano nazionale di sostegno per ogni campagna di riferimento in base a una graduatoria redatta con un sistema di punteggi assegnati a ogni beneficiario secondo quanto stabilito dalla misura RRV regionale.

La Direzione Agricoltura dispone con proprio provvedimento i criteri di priorità e i punteggi da assegnare ai beneficiari. Potrà inoltre, sulla base delle risorse disponibili e delle richieste pervenute nelle diverse misure del PNS provvedere con proprio provvedimento alla eventuale rimodulazione delle risorse stanziata per la misura riconversione e ristrutturazione e comunicare l'entità della cifra disponibile all'Organismo Pagatore Regionale.

Inoltre la Direzione Agricoltura assegna, per il finanziamento del reimpianto per motivi fitosanitari, la percentuale massima del 5% dei fondi assegnati annualmente alla Regione Lombardia per la misura. Le spese di estirpazione dei vigneti infetti e la compensazione per le perdite di reddito non costituiscono una spesa ammissibile. Qualora non utilizzati, i fondi sono destinati prioritariamente al finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Nel caso in cui le domande eccedano la dotazione finanziaria disponibile, i beneficiari ammissibili saranno suddivisi in ammessi a finanziamento e ammissibili in caso di assegnazione di risorse aggiuntive.

6. SUPERFICIE RICHIEDIBILE A PREMIO IN DOMANDA

La superficie di riferimento per la presentazione della domanda è quella presente nel fascicolo aziendale del produttore che non presenta anomalie nello schedario viticolo.

Ai sensi di quanto disposto dall' articolo 44 del Reg. (UE) n. 1150/2016, La superficie richiedibile a premio è calcolata secondo la definizione di superficie vitata sotto riportata:

"la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari alla metà della distanza tra i filari". (Allegato 3)

Detta superficie, per ogni singola particella catastale, potrà essere inferiore od al massimo uguale a quella presente nello schedario viticolo regionale.

Nel caso di azioni di Estirpo/Reimpianto da PRRV – azioni A1 e B1, l'autorizzazione emessa in seguito all'estirpazione, generata da una domanda di variazione del potenziale corrisponde alla somma della superficie richiesta a premio aumentata delle superfici di servizio. Tale autorizzazione deve essere inserita nel fascicolo di domanda e deve essere esercitata con il reimpianto previsto dall'azione entro le due campagne successive a quella di finanziamento. Al termine delle operazioni previste dalle azioni tipo A1 e B1 la superficie impiantata da riportare nello schedario dovrà essere uguale alla superficie estirpata, e l'autorizzazione generata all'interno del piano deve essere completamente utilizzata.

Nel caso di rinuncia totale ai benefici della misura è possibile, su richiesta del conduttore, la trasformazione dell'autorizzazione rilasciata nell'ambito della misura in una autorizzazione da estirpo/reimpianto aziendale.

Invece nel caso delle Azioni di reimpianto (A2 –B2) il beneficiario al momento della domanda può utilizzare l'intera autorizzazione in suo possesso e richiedere la superficie a premio considerando parte delle autorizzazioni per le capezzagne.

Nel caso in cui non sono presenti capezzagne (per es. vigneti contigui, presenza di tare, strade); la superficie richiesta a premio deve coincidere con la superficie dell'autorizzazione.

In caso di utilizzo parziale dell'autorizzazione il beneficiario può richiedere una superficie corrispondente ad una parte dell'autorizzazione (ad es. superficie richiesta netta ha 1.00.00, superficie totale autorizzazione ha 2.00.00). In fase di realizzazione dell'impianto e successiva comunicazione a SIARL, a seconda dell'impianto effettivamente realizzato, sarà generata la relativa autorizzazione residua.

Esempi:

Esempio flusso di azione A1 – B1 di un vigneto con capezzagne

Superficie vitata da schedario: 10000 m²

Superficie richiesta a premio RRV: 9500 m²

Variazione del potenziale vitivinicolo – Estirpo: 10000 m²

Autorizzazione generata: 10000 m²

Istruttoria di collaudo PRRV: 9500 m²

Variazione del potenziale vitivinicolo – Impianto: 10000 m²

La differenza tra la superficie richiesta a premio e la superficie da schedario è imputabile alla diversa definizione delle superfici nei due ambiti. Di conseguenza non viene rilasciata un'autorizzazione per la parte residua.

Esempio flusso di azione A1 – B1 di un vigneto privo di capezzagne in quanto contiguo o presenza di tare, strade

Superficie vitata da schedario: 10000 m²

Superficie richiesta a premio: 10000 m²

Variazione del potenziale vitivinicolo – Estirpo 10000 m²

Autorizzazione generata: 10000 m²

Istruttoria di collaudo PRRV: 10000 m²

Variazione del potenziale vitivinicolo – Impianto 10000 m²

La superficie richiesta a premio e la superficie da schedario coincidono in quanto il vigneto è privo di capezzagne, le quali sono oggetto di diversa interpretazione tra i due ambiti.

Nel caso di reimpianto azione A2 – B2 l'esempio è comunque valido eliminando la parte di estirpo e autorizzazione generata, facendo riferimento all'autorizzazione in portafoglio.

6.1 Superficie non ammissibile

Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti non si applica:

- a) al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall'articolo 46 del regolamento (UE) n° 1308/2013 che dispone *"il sostegno non si applica al rinnovo normale dei vigneti ossia il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà di uva da vino secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale"*;
- b) agli impianti viticoli che negli ultimi cinque anni abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali e/o regionali per gli stessi interventi (fatti salvi gli impegni previsti dalla passata programmazione per cui tale limite era fissato in 10 anni);
- c) agli interventi finalizzati al reimpianto e al sovrainnesto di vigneti con densità inferiore a 4000 ceppi/ettaro; le deroghe al limite sopra fissato possono essere accolte nei casi previsti dai disciplinari di produzione delle DOP e IGP;
- d) agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a 2000 ceppi/ettaro per gli impianti a pergola;
- e) agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per vini da tavola;

7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di aiuto alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti può essere presentata unicamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente a SISCO direttamente dal beneficiario o da un suo delegato.

Prima della presentazione della domanda di aiuto il beneficiario deve :

- Riportare, mediante aggiornamento del proprio fascicolo aziendale da parte del CAA mandatario, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo prima della presentazione della domanda di aiuto/pagamento;
- Mantenere per tutto il periodo di apertura del fascicolo aziendale un indirizzo PEC attivo ed aggiornarlo in seguito a eventuali variazioni.

L'Amministrazione comunicherà al beneficiario soltanto attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo aziendale; pertanto il beneficiario, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo e responsabilità di notifica.

7.1 Accesso al Sistema Informativo della Regione Lombardia (SISCO)

La domanda può essere presentata fino al **30 agosto 2020** salvo diverse disposizioni definite con appositi atti; dopo tale termine le domande non saranno più ricevibili.

Nel caso in cui il termine di presentazione della domanda coincida con un giorno non lavorativo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Le domande devono essere presentate unicamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informativo delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.) i soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti, e può prevedere progetti che comprendano una o più azioni tra quelle indicate nella Misura Investimenti approvata dalla DGA. La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale. Ai sensi del Reg. UE n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica) e del D.lgs. 82/2005, la sottoscrizione della domanda per la partecipazione al bando, nonché di ciascun documento appositamente predisposto per la partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal D.C.M. del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale decreto, a partire dalla versione 4.0 in avanti. Dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata a sistema.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal sistema informativo della Regione Lombardia, entro i termini di chiusura soprariportati.

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata. La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sisco, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo. E' esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda e i relativi allegati non siano presentati entro la scadenza stabilita. Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sistema Sisco entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

A Causa dell'epidemia COVID – 19 per la campagna 2020, fino al perdurare del periodo emergenziale, è ammessa anche la presentazione di domande con firma autografa o firma differita con le modalità previste dalla nota Protocollo X1.2020.0084074 del 20/04/2020.

7.2 Contenuto e allegati

Il richiedente dichiara all'atto della presentazione della domanda la modalità prescelta per l'erogazione dell'aiuto (pagamento a saldo-pagamento anticipo) e l'anno finanziario di liquidazione del saldo

Il modello informatizzato della domanda di aiuto riporta:

- la descrizione dettagliata delle attività proposte e la tempistica per la loro realizzazione
- la superficie interessata da ciascuna operazione/attività
- l'esercizio finanziario in cui viene richiesto l'acconto ed il pagamento del saldo
- le autorizzazioni/diritti che si intendono utilizzare nelle operazioni di reimpianto

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata, pena la non ammissibilità del stessa una relazione riportante:

- la descrizione dettagliata delle attività proposte e i termini per la loro realizzazione
- le attività da realizzare per ogni esercizio finanziario e la superficie interessata per ogni operazione

Nel caso gli interventi siano svolti su terreni che non siano di proprietà il richiedente, deve allegare il consenso della proprietà allo svolgimento delle attività (Modello I); oppure, nel caso in cui l'assenso sia implicito, indicare gli estremi del contratto valido già presente su SISCO; i mappali per i quali non è presente un consenso scritto e documentato non saranno ammessi a contributo. (I vari titoli dei terreni in conduzione devono essere presenti nel fascicolo aziendale sia come proprietà che in affitto così come da D.d.s. 24 ottobre 2018 - n. 15395 Approvazione del manuale «Fascicolo aziendale contenuti e modalità operative»)

Inoltre deve allegare:

- autocertificazione nel caso di richiesta di punteggio per "giovani agricoltori" (Modello II)
In caso di mancanza di tale documento non sarà concesso il corrispondente punteggio.

L'ufficio competente valuta i dati e controlla la presenza degli allegati, ai fini dell'ammissibilità e del proseguo dell'iter istruttorio.

Alla presentazione della domanda di aiuto che comporti un reimpianto deve sempre seguire una domanda di variazione del potenziale vitivinicolo da RRV. Tale domanda deve essere presentata su SISCO unicamente tramite il CAA delegato alla tenuta del fascicolo aziendale secondo quanto stabilito dal Manuale per la gestione dello schedario viticolo regionale.

Le domande di variazione del potenziale vitivinicolo devono tenere conto di tutta la superficie vitata oggetto del programma di ristrutturazione e non solo di quella ammessa a contributo, al fine dell'emissione della relativa autorizzazione che dovrà essere utilizzata interamente al momento del reimpianto (vedi cap 6).

La superficie di impianto riportata nella domanda di aiuto è da ritenersi definitiva, non sarà quindi più consentito un aumento di superficie successivamente all'istruttoria della domanda.

Nel caso di **impianto per motivi fitosanitari** alla domanda deve essere allegato anche il provvedimento di estirpazione obbligatoria rilasciato dal Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) che deve contenere i seguenti elementi:

- indicazione del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- indicazione degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria tra quelli compresi nell'Allegato III del DM n.1411 del 03/03/2017;
- la localizzazione delle particelle vitate colpite dall'infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione dell'esatta superficie vitata espressa in ettari, interessata dal provvedimento;
- i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria.

7.3 Impegni e Dichiarazioni del beneficiario

Con la sottoscrizione della domanda il beneficiario si impegna:

- a. ad attuare tutte le attività oggetto di aiuto nella azienda di propria conduzione secondo le condizioni ed i vincoli previsti dal Piano di Riconversione e Ristrutturazione Vigneti della Lombardia;
- b. a realizzare i lavori nel rispetto delle regole stabilite nelle disposizioni attuative, regionali e le relative disposizioni amministrative e negli eventuali bandi delle Comunità montane;

- c. a riprodurre o integrare la domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e nazionale;
- d. a rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative ai Regg. (UE) 1149/2016 e 1150/2016
- e. a mantenere la destinazione produttiva delle superfici oggetto di aiuto per 5 anni successivi al pagamento finale;
- f. a conservare le fatture di acquisto del materiale per 5 anni;
- g. a concludere le attività oggetto di aiuto secondo la modalità prescelta per l'erogazione dell'aiuto;
- h. rispettare gli impegni di condizionalità dell'azienda per i tre anni successivi al pagamento dell'aiuto;
- i. presentare le opportune domande di variazione di potenziale attraverso le apposite procedure di estirpo/reimpianto da RRV presenti a SISCO e ad estirpare secondo le tempistiche stabilite dalla normativa regionale;
- j. a comunicare alla struttura provinciale competente o alla provincia di Sondrio eventuali varianti/ modifiche minori rispetto a quanto dichiarato nella domanda nei tempi previsti dal manuale delle procedure;
- k. a comunicare alla Struttura Provinciale competente e alla Provincia di Sondrio per il territorio di competenza la data di ultimazione degli investimenti e di presentare la domanda di pagamento secondo i termini stabiliti.

Il mancato rispetto degli impegni sottoscritti dal beneficiario di cui ai punti da a) a g) comporta la decadenza dell'aiuto.

Inoltre il beneficiario dichiara:

- a) che quanto esposto nella domanda di aiuto risponde al vero, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;
- b) di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente (art. 76 del DPR n° 445 del 28 dicembre 2000).
- c) che nel caso in cui sia esente dall'obbligo di presentazione della documentazione antimafia, non sussistano situazione ostative di cui all'art.67 del d.lgs. n. 159/2011 ed in particolare dichiara di non essere destinatario di misure di prevenzione personale e di non essere stato condannato anche con sentenza non definitiva ma confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati all'art.51 comma 3 bis C.C.P.
- d) di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando relativo alla misura ristrutturazione e riconversione vigneti regionale e del contenuto del Manuale OPR e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la domanda di aiuto;

- e) che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto né richiesto, al medesimo titolo, contributi ad altri enti pubblici, o non si sono ottenute né richieste agevolazioni fiscali;
- f) di essere consapevole che tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda, compresi eventuali controlli, i relativi esiti e le comunicazioni relative alla decadenza dal contributo, avverranno ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato nel fascicolo aziendale. A tal fine si impegna a mantenere questo indirizzo PEC attivo e aggiornato nel fascicolo aziendale per tutta la durata di apertura dello stesso e solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo e responsabilità di notifica in caso di mancato rispetto di questo impegno;

7.4 Avvio del procedimento

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, entro la scadenza richiamata al punto 7.1, si avvia il procedimento amministrativo.

Ai sensi della legge 241/90 art.9 comma 3 l'avvio del procedimento amministrativo sarà reso noto tramite pubblicazione di apposito comunicato sul BURL e sul sito:

<http://www.opr.regione.lombardia.it/>

Gli obblighi di comunicazione al beneficiario del responsabile del procedimento e del funzionario incaricato allo svolgimento delle fasi istruttorie saranno successivamente assolti da parte dei Servizi AFCP e provincia di Sondrio contestualmente alla prima comunicazione prevista dal procedimento amministrativo e comunque nel più breve tempo possibile.

7.5 Controllo Informatico di ricevibilità

Il sistema SISCO effettua una verifica di ammissibilità della domanda al regime di aiuti sulla completezza e correttezza della domanda presentata in merito a:

- anagrafica del beneficiario;
- ammissibilità delle superfici richieste (presenza del vigneto con l'ausilio del GIS, verifica delle anomalie quali disallineamento con dato GIS, supero di utilizzi, supero di conduzione);
- eventuale presenza del diritto/autorizzazione di reimpianto valida sul fascicolo aziendale (nel caso di azioni che prevedono il "reimpianto con diritti - autorizzazioni").

Se i dati presenti nella domanda di aiuto non corrispondono ai dati presenti nello schedario viticolo regionale, il Sistema non permette l'inoltro della domanda. In questo caso è necessario procedere alla risoluzione delle anomalie segnalate tramite l'Aggiornamento del Fascicolo Aziendale e dello schedario vitivinicolo secondo quanto disposto dal Manuale OPR di aggiornamento della procedure e dei controlli per l'aggiornamento e la gestione dello schedario vitivinicolo regionale.

7.6 Varianti e Modifiche

7.6.1 Varianti

Qualora il richiedente abbia la necessità di modificare i dati presenti nella domanda iniziale, può, previa autorizzazione dell'Ente istruttore, presentare una **domanda di variante tramite apposita procedura SISCO**

Le domande di variante, debitamente motivate, possono essere presentate a partire dal **31 agosto 2020 e fino 90 giorni prima della data di fine lavori e della presentazione della domanda di pagamento del saldo** le domande di variante pervenute oltre i termini indicati non sono ricevibili. Il medesimo Ente comunica al beneficiario richiedente l'eventuale autorizzazione o diniego entro e non oltre il 45° giorno dalla data della domanda di variante

Le Varianti devono sottostare a tre postulati imprescindibili:

- a) non possono in nessun caso cambiare la strategia del progetto
- b) non possono pregiudicare l'efficacia dei controlli ex – ante già eseguiti
- c) non possono in nessun caso alterare la programmazione finanziaria

Per Variante si intende:

- una variazione tra le attività previste dalla misura: Riconversione varietale, ristrutturazione, miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti e reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari. La variante può quindi essere richiesta per modificare un'attività già autorizzata con un'altra attività tenendo sempre conto di quanto previsto al precedente punto a (ovvero non è possibile eliminare una attività oppure passare da una attività di impianto con autorizzazioni in portafoglio ad una di estirpo e successivo impianto e viceversa)
- la variazione del cronoprogramma della attività da portare a termine
- la variazione del titolare nei casi di subentro nella titolarità della domanda iniziale, ad esempio a seguito di cessione/fusione

La domanda di variante non può mai comportare aumenti di superficie rispetto a quanto riportato nella domanda iniziale e deve comunque garantire il rispetto delle condizioni che devono essere possedute dal richiedente all'atto della domanda di aiuto.

La presentazione di una domanda di variante comporta a carico del Servizio AFCP e della Provincia di Sondrio competente per l'istruttoria l'effettuazione dei controlli di ricevibilità e di ammissibilità della medesima.

La domanda di variante deve essere presentata ed autorizzata prima della realizzazione dell'intervento e sostituisce integralmente la domanda iniziale, nel caso in cui la variante sia istruita negativamente non si potrà ritornare alla domanda precedentemente presentata.

7.6.2. Modifiche minori

Per modifica minore si intende una modifica di minore entità che può essere attuata senza un'autorizzazione preventiva a condizione che :

- 1) non pregiudichi l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione
- 2) siano mantenuti gli obiettivi generali del progetto
- 3) non modifichi i criteri di priorità approvati

Sono considerate modifiche minori:

- la variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (varietà , sesto di impianto , forma di allevamento)
- la modifica della localizzazione geografica dell'intervento (Comune – foglio – Particella)

Le modifiche minori non sono soggette alla preventiva autorizzazione, ma devono comunque essere comunicate all'Ente istruttore prima della realizzazione dell'intervento ai fini dell'effettuazione dei controlli a norma dell'art.42 del Reg. 1150/2016. Tali modifiche dovranno essere poi verificate nel corso dell'istruttoria della domanda di pagamento finale a saldo.

Nel caso in cui, all'atto del collaudo, le modifiche apportate non siano considerate ammissibili, la domanda sarà rigettata il toto o in parte.

8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

8.1 Istruttoria tecnico/amministrativa

Il controllo amministrativo viene eseguito dai Servizi AFCP competenti per territorio o dalla provincia di Sondrio secondo quanto indicato nel presente Manuale (capitolo 12.1); al termine delle verifiche il funzionario istruttore compila il verbale di ammissibilità e la relativa check-list.

8.2 Comunicazione esito dell'istruttoria

Alla chiusura dei termini di presentazione delle domande e a seguito dell'assegnazione delle risorse da parte del MIPAAF, la DGA definisce il contributo/ha ed il riparto finanziario provinciale.

I servizi Provinciali AFCP competenti e la provincia di Sondrio comunicano l'esito dell'istruttoria al richiedente, il quale entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'istruttoria, può presentare memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e la ridefinizione della propria posizione, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo possibilità di ricorso previste dalla legge.

I Servizi AFCP competenti e la provincia di Sondrio entro 10 giorni dalla data di ricevimento delle memorie comunicano l'esito positivo/negativo del riesame.

8.3 Approvazione graduatoria

La Direzione Generale Agricoltura definisce il contributo unitario per tipologia di attività sulla base delle risorse disponibili sul piano nazionale di sostegno e sulla base delle richieste di finanziamento presentate ai competenti Servizi AFCP e alla Provincia di Sondrio.

Successivamente sulla base degli esiti delle attività istruttorie effettuate dai Servizi AFCP competenti e dalla Provincia di Sondrio l'OPR predispone ed approva con apposito atto l'elenco degli ammessi a finanziamento nel limite degli importi assegnati dalla DGA.

Servizi AFCP e la Provincia di Sondrio informano OPR dell'ammontare delle eventuali economie verificatesi a seguito di rinunce, OPR Lombardia provvederà alla redistribuzione delle eventuali economie di spesa, nel rispetto della graduatoria approvata, al fine di procedere al pagamento di domande per l'intero importo ammissibile dandone comunicazione ai Servizi provinciali e alla Provincia di Sondrio.

I Servizi AFCP e la provincia di Sondrio comunicano ai richiedenti l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda di aiuto (atto di concessione del finanziamento) o l'esclusione della domanda di aiuto (atto di esclusione della domanda).

9. CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI

All'atto della presentazione della domanda di aiuto il beneficiario dichiara:

- 1) di completare tutte le attività previste in domanda entro il **10 giugno 2021**, e di richiedere il pagamento a collaudo nell'esercizio finanziario 2020/2021;
oppure
- 2) di completare tutte le attività previste in domanda entro il 26 aprile 2022, e di richiedere il pagamento a collaudo nell'esercizio finanziario 2021/2022;
oppure
- 3) di completare tutte le attività previste in domanda entro il 26 aprile 2023, e di richiedere il pagamento a collaudo nell'esercizio finanziario 2022/2023;

La deroga ai vincoli inerenti alla tempistica prevista per la conclusione delle opere può essere concessa, previa autorizzazione di OPR qualora le superfici interessate alle operazioni di riconversione/ristrutturazione facciano parte di una zona colpita da una calamità naturale (reg UE 702/2014 art.2 par.9) o da una avversità atmosferica assimilabile ad una calamità naturale (reg UE 702/2014 art.2 par.16)

10. DOMANDA DI PAGAMENTO

Il sostegno comunitario non è cumulabile con altri aiuti comunitari/nazionali riguardanti, al contempo, le medesime superfici ed operazioni e deve essere comprovato tramite la

presentazione di idonea documentazione fiscale giustificativa delle spese sostenute e dall'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in economia.

Il beneficiario, tramite una domanda di pagamento presentata al Servizio AFCP di competenza o alla Provincia di Sondrio tramite la piattaforma SISCO deve richiedere l'erogazione del contributo concesso secondo la modalità prescelta in domanda sotto forma di :

- a) anticipo (domande biennali e triennali)
- b) saldo (domande annuali e saldo del 20% per le domande biennali e triennali)

La documentazione da allegare alla domanda di pagamento dell'anticipo è riportata nel paragrafo 11.2

La documentazione da allegare alla domanda di pagamento a saldo è riportata nel paragrafo 11.3; la stessa domanda funge da comunicazione di completamento dei lavori e da contestuale richiesta di collaudo.

La domanda di pagamento deve essere presentata rispettando le seguenti tempistiche:

Pagamento anticipo	Presentazione domanda di pagamento anticipo	Entro 10/06/2021
Pagamento totale a saldo	Presentazione domanda di pagamento e richiesta di collaudo	Entro 10/06/2021
Pagamento anticipato saldo 1° campagna	Presentazione domanda di pagamento saldo post anticipo e richiesta di collaudo	Entro 26/04/2022
Pagamento anticipato saldo 2° campagna	Presentazione domanda di pagamento saldo post anticipo e richiesta di collaudo	Entro 26/04/2023

I funzionari istruttori delle Amministrazioni competenti, prendono in carico le domande di pagamento, controllano e verificano la documentazione presentata dal beneficiario e determinano la spesa ammissibile e il relativo contributo e compilano la relativa check- list .

Inoltre nell'ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti, verificano la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione (certificazioni antimafia¹, Durc², ecc.) prima della chiusura e del rilascio definitivo dell'istruttoria in SISCO

(1) Ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, per la corresponsione di contributi finanziari uguali o superiori all'importo vigente fino al 31/12/2020 di **25.000,00** euro – nel 2021 il limite si abbassa a 5.000 euro (art. 83 comma 3bis del citato d.lgs. come modificato dal Decreto legge 113 del 4.10.2018 convertito con modificazioni in legge 132 dell'1.12.2018 – art 24, modificato dal decreto legge 162 del 30.12.2019) è necessaria l'acquisizione **dell'informazione antimafia rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente da parte dell'OD**, per ogni procedimento/domanda di aiuto. Dal 07 gennaio 2016 la richiesta e l'acquisizione delle certificazioni antimafia devono essere effettuate tramite la Banca

Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA), come da procedura pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno. Nel caso in cui siano decorsi i termini per il rilascio dell'informazione antimafia (30 giorni dalla data di richiesta su BDNA), l'OD può concludere ugualmente l'istruttoria della domanda di pagamento allegando copia della richiesta effettuata. In tal caso l'erogazione del contributo è corrisposta, da OPR, sotto condizione risolutiva, dandone comunicazione al beneficiario. In caso di accertamento negativo OPR procederà alla revoca del contributo e contestualmente ne richiederà la restituzione. L'informazione antimafia rilasciata può essere utilizzata per tutti i pagamenti relativi al procedimento per cui è stata chiesta, se, invece, non è stata rilasciata, la richiesta caricata in BDNA vale un anno dalla data del protocollo della Prefettura competente.

Se il beneficiario dei contributi nel frattempo ha subito modificazioni nell'assetto societario, o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti hanno l'obbligo di registrare, nell'apposita sezione di Sisco del fascicolo aziendale, le nuove dichiarazioni antimafia che si rendessero necessarie.

- (2) **Il documento di regolarità contributiva (DURC)** in corso di validità è acquisito d'ufficio dagli OD, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di DURC irregolare non è possibile proseguire con la validazione dell'istruttoria e conseguente erogazione del contributo

11. LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO

11. LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO

La liquidazione degli aiuti è effettuata da OPR in base delle risultanze delle istrutture delle domande di pagamento e dei controlli amministrativi e in loco eseguiti dai funzionari dei Servizi provinciali e dalla provincia di Sondrio in base al budget finanziario assegnato alla Lombardia, secondo le ripartizioni provinciali effettuate dalla DGA.

Il pagamento degli aiuti ai beneficiari inseriti nell'elenco di liquidazione è effettuato entro il 15 ottobre riferito all'esercizio finanziario di competenza.

La liquidazione dell'aiuto può avvenire con una delle seguenti modalità:

1. aiuto anticipato pari all'80% del contributo spettante + saldo del restante 20%
2. aiuto a saldo dell'intero contributo spettante al collaudo dell'intera operazione

In entrambi i casi il saldo viene versato solo a seguito di verifica che l'intera operazione richiesta in domanda sia stata realizzata.

11.1 Modalità di calcolo dell'aiuto

Annualmente la Direzione Generale agricoltura stabilisce l'importo concedibile per ogni singola azione e per zona sulla base dei costi effettivamente sostenuti, nel rispetto dei prezzi regionali fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 €/ha e fino ad un importo medio di 22.000€/ha per i vigneti con valenza paesaggistico/ambientale.

L'aiuto è concesso in misura non superiore al 50% dei costi sostenuti (spese per l'acquisto del materiale e lavori in economia).

L'indennizzo per le perdite di reddito è corrisposto, ove previsto, nella misura stabilita dalle disposizioni regionali fino ad un massimo di 3.000 €/ha.

11.2 Liquidazione dell'aiuto in forma anticipata

La liquidazione dell'aiuto in forma anticipata, pari al 80% del contributo ammesso, è effettuata a condizione che il beneficiario presenti apposita domanda di pagamento dell'anticipo entro il **10 giugno 2021**.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione giustificativa:

- originale della garanzia fideiussoria di valore pari al 110% del valore dell'anticipo (come da modello allegato)
- Copia della carta di identità o di documento equivalente del firmatario della polizza

Qualora la garanzia fideiussoria venga stipulata presso filiali o agenzie, deve essere corredata della conferma di validità effettuata dalle sedi centrali degli enti garanti, oppure procura notarile con la quale sono stati conferiti i poteri di firma.

OPR Lombardia non procederà alla liquidazione in mancanza di tale conferma.

Nel caso in cui la documentazione di cui sopra sia firmata digitalmente dal fidejussore non è necessario l'inoltro della stessa in forma cartacea altrimenti l'originale della polizza deve essere inviato alle strutture provinciali/provincia di Sondrio competente entro 10 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento.

La fideiussione e il relativo eventuale modulo per conferma di validità deve essere conforme allo schema approvato con D.d.s. 7 marzo 2019 - n. 3032 per quanto riguarda all'erogazione degli anticipi sulla misura OCM vino ristrutturazione vigneti, disponibile, unitamente ai file in pdf modificabile, già predisposti per la campagna 2020/2021 sul sito web dell'Organismo Pagatore Regionale (link <http://www.opr.regione.lombardia.it>) e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola CAA);

Le strutture AFCP/provincia di Sondrio nell'ambito dei controlli di competenza nel corso dell'istruttoria della domanda di pagamento anticipato possono richiedere integrazioni alle garanzie inviate e la eventuale conferma di validità qualora non fosse stata allegata alla domanda di pagamento.

Qualora l'anticipo non venga integralmente utilizzato si procede all'incameramento della fidejussione secondo le modalità stabilite all'articolo 23 del regolamento delegato 907/2014 e all'articolo 55 del regolamento di esecuzione 908/2014.

11.3 Liquidazione dell'aiuto a saldo

La liquidazione dell'aiuto a saldo è corrisposta dopo che tutte le attività sono state realizzate e sottoposte ai controlli di cui al successivo capitolo 12, e corrisponde al

- 20% del contributo concesso a seguito di richiesta di pagamento anticipato;
oppure
- 100% del contributo concesso,

Quest'ultima possibilità è prevista a condizione che il beneficiario abbia attuato tutte le attività e inviato domanda di pagamento entro i termini previsti per la liquidazione del contributo nell'anno finanziario di presentazione della domanda di aiuto.

La spesa e i pagamenti devono essere unicamente ed integralmente sostenuti dal beneficiario in prima persona e non da soggetti terzi pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante e la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa.

L'aiuto comprende:

- il mancato reddito, qualora previsto;
- prestazioni di lavoro per le quali non sia stato effettuato alcun pagamento in denaro attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente (lavori effettuati in economia);
- gli importi giustificati con fattura entro e non oltre l'importo massimo ammissibile stabilito per ciascuna azione che fa parte dell'operazione oggetto della domanda

Alla domanda di pagamento del saldo deve essere allegata:

- relazione relativa alle attività svolte distinte tra attività di ristrutturazione e riconversione, distinguendo se del caso la attività oggetto della misura corrente con quelle richieste negli anni precedenti;
- la documentazione fiscale (regolarmente quietanzata) giustificativa delle spese sostenute, ossia fatture accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice (modello III);
- l'eventuale documentazione comprovante le prestazioni di lavoro per le quali non sia stato effettuato alcun pagamento in denaro attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente (lavori effettuati in economia) costituita da apposita autocertificazione in merito alle operazioni svolte e alla descrizione dei mezzi propri eventualmente utilizzati in assenza di autocertificazione esaustiva, le spese in economia non saranno ammesse a finanziamento;

La documentazione fiscale e l'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in economia di cui sopra sono utilizzate per la verifica che il contributo comunitario non superi il 50% rispetto alle spese di ristrutturazione e di riconversione effettivamente sostenute.

Il pagamento delle spese deve avvenire tramite bonifico o ricevuta bancaria comprovata dall'estratto del conto corrente del beneficiario (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito deve essere allegata alla pertinente fattura), oppure tramite bollettino postale nel caso in cui i beneficiari siano intestatari di un conto corrente postale di Poste Italiane (il pagamento deve essere documentato dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in

originale), oppure con carta di credito e/o bancomat (tale modalità può essere accettata, purché sia intestata al beneficiario, il quale deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento).

In nessun caso è ammesso il pagamento tramite assegno, vaglia postale, carte prepagate o in contanti.

Per quanto riguarda le fatture ammesse a rendicontazione si evidenzia che:

- devono essere presenti al momento del controllo;
- devono riguardare le spese ammissibili previste dalla delibera regionale di riferimento (es. barbatelle, pali, fili, ecc.).
- devono riportare una data successiva alla data di presentazione di domanda con esito positivo di ricevibilità (non sono pertanto ammesse a rendicontazione le spese sostenute prima di tale data);
- devono essere accompagnate dalla dichiarazione liberatoria della ditta che le ha emesse (modello III)

Al momento del rilascio della fattura, il fornitore dovrà essere adeguatamente informato dal beneficiario che nella fase di compilazione della fattura (elettronica o, per i casi residuali, cartacea) dovrà obbligatoriamente essere riportata la seguente dicitura nel campo note " Spesa finanziabile ai sensi del regolamento Ue n. 1308/2013 art 46) –Regione Lombardia OCM Vino riconversione e ristrutturazione dei vigneti (RRV) campagna 2020/2021", nonché il numero della domanda di aiuto. Ciò a garanzia della Pubblica Amministrazione che la medesima Fattura non venga utilizzata nell'ambito di rendicontazione di altri regimi di aiuto.

E' specifico interesse del beneficiario verificare tale adempimento, in quanto il mancato inserimento della dicitura determina la non ammissione della spesa rendicontata.

Il beneficiario dovrà inserire in SISCO, all'atto della rendicontazione, le fatture originarie in formato XML (contenute in un file .zip supportato dal sistema) unitamente alla fattura di stile in PDF. In fase di verifica istruttoria potrà essere richiesto, a campione, il file meta-dati trasmesso al beneficiario contenente il codice univoco della fattura elettronica assegnato.

Al momento del collaudo devono essere sempre presenti le fatture delle barbatelle (1) utilizzate per l'intero impianto attestanti la sanità del materiale di propagazione utilizzato, anche se non ammissibili a rendicontazione (es barbatelle acquistate prima della presentazione della domanda di aiuto) .

Le fatture di acquisto delle barbatelle, devono essere munite del passaporto delle piante, o documentazione equivalente che attesti l'utilizzo di materiale di propagazione certificato o materiale di propagazione standard (solo per le varietà per la quali non è possibile reperire materiale certificato).

Si ricorda che la documentazione equivalente può essere costituita da una dichiarazione redatta dal vivaista che attesti la conformità del materiale utilizzato per l'impianto con quanto previsto dalla normativa fitosanitaria vigente in materia di sanità di materiale di propagazione.

Tale documentazione sostitutiva è valida solo ai fini dell'ottenimento del contributo previsto dalla misura ristrutturazione vigneti ma, ai fini della certificazione fitosanitaria, non è equiparabile al passaporto delle piante.

Si ricorda infatti, che il passaporto delle piante è una certificazione obbligatoria che il produttore deve conservare in azienda per un periodo di almeno un anno dopo l'impianto; eventuali indicazioni sulle aziende non in possesso del passaporto delle piante all'atto del collaudo, potranno essere fornite, se necessario al Servizio Sanitario regionale.

Deve essere inoltre presente l'eventuale documentazione relativa all'utilizzo di materiale di propagazione termotrattato.

Il documento di trasporto delle barbatelle, utile per l'ammissione a finanziamento, deve riportare una data successiva alla presentazione della domanda e anteriore alla comunicazione di impianto compatibile con il periodo ammesso per l'impianto.

La C.M. 225/E/1996 ha precisato che è equiparato al documento di trasporto qualsiasi altro documento, ad esempio, la fattura, la nota di consegna, la lettera di vettura, la polizza di carico, purché lo stesso contenga i seguenti elementi:

- numero progressivo;
- la data di consegna o di spedizione dei beni oggetto del trasporto.
- le generalità del cedente e del cessionario
- la descrizione della natura e della quantità dei beni ceduti

In termini generali pertanto è necessario richiederlo solo se i dati essenziali citati sopra non sono riportati nelle fatture ammesse a rendicontazione

(1) Nel caso in cui il richiedente sia un vivaista che autoproduce le barbatelle, è possibile presentare una dichiarazione del produttore che certifichi la peculiarità della situazione, tenendo presente che la cifra massima ammissibile all'aiuto è pari a quella del costo puro delle barbatelle escluso il ricavo del vivaista stesso, quindi sarà sempre minore rispetto al prezzo di vendita):

12. CONTROLLI

Le verifiche delle domande sono effettuate mediante controlli amministrativi e controlli in loco.

I Servizi AFCP competenti e la provincia di Sondrio accertano la ricezione delle domande di aiuto/ di variante e di pagamento e dei relativi allegati entro i termini di cui ai precedenti capitoli, la regolare sottoscrizione delle stesse e la completezza della documentazione allegata.

La verifica viene effettuata e documentata da apposita check list di controllo presente nella procedura SISCO.

Nel caso in cui la documentazione risultasse incompleta, i servizi AFCP competenti o la provincia di Sondrio, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241, richiedono all'interessato le integrazioni o le correzioni utili alla corretta definizione dell'istruttoria di ammissibilità della domanda. Tali

correzioni o integrazioni devono pervenire ai Servizi AFCP e alla provincia di Sondrio entro 10 giorni continuativi dal ricevimento della richiesta.

La mancata presentazione della documentazione integrativa di cui al precedente punto comporta l'automatica esclusione dal regime di aiuti.

12.1 Controlli tecnico -amministrativi

I controlli tecnico-amministrativi delle domande sono sistematici e riguardano il 100% delle domande di aiuto.

I Servizi AFCP e la provincia di Sondrio, ricevuta la domanda di aiuto e la documentazione allegata, effettuano l'istruttoria tecnico/amministrativa al fine di controllare le condizioni di ammissibilità della domanda di aiuto.

Le domande devono essere assegnate formalmente dal dirigente responsabile, o da un suo delegato, a un funzionario incaricato dell'istruttoria amministrativa.

I controlli amministrativi di ammissibilità della domanda consistono nella verifica dei seguenti elementi:

a. correttezza e completezza della domanda

- validità e congruenza delle dichiarazioni rese in domanda e dell'eventuale documentazione allegata alla domanda.

b. eleggibilità delle superfici ammesse all'aiuto tramite il SIARL/SISCO controllo delle ortofoto delle particelle oggetto di domanda;

- vigneti oggetto della domanda regolarmente iscritti nello schedario viticolo regionale delle superfici vitate presente a SIARL/SISCO;
- dimensione minima del vigneto nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni emanate dalla Direzione Generale Agricoltura.

c. verifica del punteggio al fine della graduatoria

d. compatibilità delle Attività previste

- presenza di diritti o autorizzazioni utili per l'impianto a tal proposito si ricorda che non sono finanziabili vigneti impiantati in virtù di:
 - autorizzazioni di nuovo impianto, concesse ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (UE) 1308/2013;
 - autorizzazioni, rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori;

Le superfici richieste a contributo in forza di tali autorizzazioni saranno quindi escluse dal finanziamento.

- disponibilità da parte del beneficiario di una superficie agricola che abbia i requisiti previsti dalla misura RRV, sufficiente a garantire gli impegni assunti per il tempo necessario alla loro realizzazione;
- nel caso di reimpianto anticipato:
 - o verifica che il richiedente non abbia sufficienti autorizzazioni in portafoglio per realizzare la superficie richiesta;
 - o Verifica che il richiedente abbia una superficie vitata correttamente inserita nello schedario vitivinicolo disponibile per l'estirpo adeguata alla superficie di impianto richiesta ;
- assenso della proprietà alle operazioni della misura RRV
- coerenza con le specifiche tecniche indicate dalle disposizioni attuative della misura Regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti: zone ammissibili, ambito di applicazione, soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti, superficie minima, ecc.;
- i vigneti oggetto di richiesta di aiuto non devono aver beneficiato di altri aiuti, comunitari, nazionali o regionali, per interventi strutturali negli ultimi 5 anni (fatti salvi gli impegni previsti dalla passata programmazione per cui tale limite era fissato in 10 anni).

12.2 Controlli in loco

Il controllo in loco è effettuato senza preavviso. E' tuttavia ammesso un preavviso limitato allo stretto necessario, sempre che non venga compromessa la finalità del controllo.

12.2.1 Controlli prima dell'estirpazione

Nell'ambito delle domande di RRV, OPR estrae un campione pari al 5% per il quale l'OPR opera la verifica in loco degli impianti vitati oggetto dell'intervento.

Tali controlli sono effettuati dai Servizi Provinciali competenti, e dalla provincia di Sondrio per confermare l'attendibilità del sistema di controllo amministrativo nell'ambito del SIGC (Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014).

I controlli sono eseguiti secondo le modalità riportate nel Manuale delle procedure e dei controlli l'aggiornamento e la gestione dello schedario viticolo regionale (cap. 3.3.2.2)

Ai sensi dell'art. 42 del Reg. UE 1150/2016, il controllo ex-ante include la verifica dell'esistenza del vigneto, la superficie vitata, determinata in applicazione dell'art. 44 dello stesso regolamento.

Tale controllo è finalizzato anche alla verifica del rispetto di quanto stabilito all'art.46 paragrafo 3, secondo comma del Reg. 1308/2013 riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti (per «rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di

vita naturale» si intende il reimpianto della stessa parcella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite).

I controlli in loco devono essere eseguiti entro il **15** settembre dell'anno di apertura del bando, e devono essere effettuati in relazione alla superficie vitata da inventario (eventualmente al lordo quindi delle capezzagne) e alla superficie vitata determinata in applicazione dell'art.44 del reg 1150/2016. La misurazione deve essere effettuata preferibilmente con il GPS ed i dati rilevati devono essere registrati sul verbale di controllo.

Ai sensi di quanto previsto dal Reg. di esecuzione UE 532/2020 art 15 "se la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 impedisce agli Stati membri di effettuare controlli in loco, tali controlli possono essere sostituiti da altri tipi di controlli, quali fotografie datate, relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, controlli amministrativi o videoconferenze con i beneficiari, in modo da garantire che le norme relative ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo siano rispettate.

12.2.2 Controlli in loco intermedi

Detti controlli sono previsti solo per le azioni di Estirpazione e Reimpianto.

I Servizi AFCP e la provincia di Sondrio sono tenuti ad effettuare un controllo in loco sul 100% delle domande al fine di verificare l'effettiva estirpazione.

Le operazioni di estirpo possono essere eseguite subito dopo l'estrazione e la comunicazione ai Servizi AFCP / provincia di Sondrio del campione di cui al capitolo precedente, previo accertamento da parte del beneficiario di non essere ricompreso nel campione fino al 31 dicembre dell'anno precedente all'anno di pagamento del saldo

A seguito dell'estirpo è rilasciata un'autorizzazione PRRV che potrà essere utilizzata solo all'interno dell'azienda. In questa fase la misurazione è effettuata secondo il "metodo dell'inventario". Nel caso in cui, a seguito del controllo in loco, fossero evidenziate incongruenze con i dati presenti nello schedario viticolo regionale, queste devono essere comunicate al CAA entro 15 giorni dal sopralluogo per l'aggiornamento dello schedario stesso.

Inoltre nel caso di estirpazione parziale del vigneto all'interno della stessa particella, i Servizi AFCP e la provincia di Sondrio sono tenuti ad effettuare la misurazione in campo (preferibilmente tramite GPS) i dati rilevati devono essere registrati sul verbale di controllo predisposto a SIARL.

12.2.3 Controlli in loco da effettuare dopo la realizzazione degli interventi finanziati – Istruttoria di collaudo

I controlli in loco effettuati dopo la realizzazione degli interventi finanziati verificano che l'operazione sia stata attuata in conformità alle norme vigenti e riguardano la verifica di tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alla concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita.

I Servizi AFCP e la provincia di Sondrio sono tenuti a controllare il 100% delle domande, con misurazione delle superficie **tramite GPS**, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di pagamento.

Il personale tecnico incaricato del controllo dovrà essere diverso rispetto a quello che ha effettuato l'istruttoria tecnico-amministrativa.

I controlli sono effettuati al fine di verificare:

1. che le azioni siano concluse entro il termine fissato dalla delibera della D.G.A.
2. che gli impianti abbiano migliorato la qualità delle produzioni;
3. che la superficie richiesta sia coerente con quella misurata con GPS;
4. che gli interventi siano coerenti rispetto a quanto presentato in fase di domanda:
 - per le Azioni del gruppo A verificare che ci sia una diversa varietà di vite, di maggior pregio enologico oppure di maggior valore commerciale;
 - per le Azioni del gruppo B verificare la diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche oppure verificare l'impianto del vigneto sulla stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite;
 - per le Azioni del gruppo C.1 verificare che siano attuate le specifiche operazioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno, delle forme di allevamento, ecc.. (esclusa l'ordinaria manutenzione), per le quali è stato richiesto il contributo;
 - per le Azioni Combinate, verificare quanto previsto nel dettaglio di ogni tipologia di azione;
 - Nel caso in cui le particelle catastali richieste a collaudo siano diverse rispetto a quelle riportate nella domanda di aiuto e all'atto del collaudo si rilevi che non siano idonee all'impianto saranno escluse dal computo della superficie collaudata;
 - Nel caso in cui la superficie impiantata, con l'esclusione della superficie per la qual non è stata presentata e accolta una variante o modifica, sia inferiore al 20% rispetto a quella richiesta a premio si applicano le sanzioni previste al successivo capitolo 19 "PRONUNCIA DELLA DECADENZA DEL CONTRIBUTO E RECUPERI"
5. le fatture di acquisto dei materiali (quali per es. barbatelle, fili, pali, ganci, concimi, ecc.) esse debbono essere annullate, apponendo un timbro con data, normativa di riferimento, l'importo della spesa ammessa al calcolo della rendicontazione e firma del funzionario incaricato del controllo. Una copia dei documenti annullati è conservata agli atti;
6. la presenza del passaporto delle piante/ documentazione equivalente;
7. l'eventuale utilizzo di materiale termotrattato;
8. la verifica dei costi unitari sostenuti e della congruità dei prezzi regionali¹.

¹ L'istruttore utilizza la documentazione fiscale e l'eventuale documentazione comprovante prestazioni di lavoro per le quali non sia stato effettuato alcun pagamento in denaro attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente (lavori effettuati in economia) allegata alla richiesta di collaudo, per verificare che il contributo comunitario pagato per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non abbia superato il 50% rispetto alle spese effettivamente sostenute. Le prestazioni di lavoro "in economia" vengono valutate ai fini del controllo della spesa entro i limiti dei costi previsti per le stesse. Ai fini del controllo della spesa la

9. La congruenza delle spese effettuate il economia

10. il rispetto dei criteri di ammissibilità .

La superficie riscontrata a collaudo è da ritenersi coerente con la superficie richiesta a finanziamento se risponde ai requisiti di cui all' allegato 3 "Misurazione della superficie", in caso contrario si applica quanto previsto al successivo capitolo 15 "PRONUNCIA DELLA DECADENZA DEL CONTRIBUTO E RECUPERI"

12.2.4 Verbali di controllo in loco (collaudo)

Per ogni controllo in loco è necessario redigere un verbale.

Le principali indicazioni che deve contenere il verbale di controllo sono le seguenti:

1. i dati del beneficiario;
2. il regime di aiuto e la domanda oggetto di controllo;
3. le persone presenti;
4. la superficie agricola controllata e quella misurata;
5. la data del sopralluogo;
6. i risultati delle misurazioni per parcella misurata;
7. se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso;
8. verifica dei criteri di ammissibilità

All'atto del sopralluogo il funzionario deve compilare *l'Attestazione di esecuzione del collaudo finale*. – Modello V, lasciandone copia al beneficiario.

Lo schema di verbale, generato a SISCO dovrà invece essere inviato al beneficiario entro 60 giorni dall'effettuazione del collaudo, tramite pec. o raccomandata con avviso di ricevimento.

A seguito del collaudo positivo dell'impianto da parte dei Servizi AFCP/provincia di Sondrio il Centro di Assistenza Agricola delegato dal beneficiario all'aiuto, procederà alla presentazione della domanda di impianto da Ristrutturazione vigneti su SISCO utile all'aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-schedario viticolo.

Nel caso di azioni che riguardano solo reimpianto con l'utilizzo di autorizzazioni in portafoglio, qualora all'atto del controllo si accerti una superficie impiantata inferiore rispetto a quella richiesta

valutazione viene considerata in negativo se dalla descrizione il mezzo proprio utilizzato non risulta idoneo alla operazione svolta. L'istruttore comparerà i costi unitari effettivamente sostenuti per la realizzazione delle opere con quelli del prezzario regionale e, laddove riscontrasse che il contributo pagato fosse superiore ai suddetti limiti (50% delle spese sostenute), provvederà a ricalcolare l'importo ammissibile sulla base dei costi unitari effettivamente sostenuti dall'azienda.

in domanda, nel rispetto di quanto previsto al cap 6 "Superficie richiedibile a premio in domanda" sarà emessa un'autorizzazione residua.

12.2.5 Controlli ex post

L'estrazione a campione pari al 5% delle domande ammesse a finanziamento viene effettuata sulla base di un'analisi del rischio ed è eseguita da OPR che comunica ai Servizi AFCP e alla provincia di Sondrio competente per territorio le domande estratte e da controllare.

Ai Servizi AFCP e alla provincia di Sondrio qualora lo ritengano necessario, possono selezionare un campione aggiuntivo di domande da controllare, superiore al minimo fissato dalle singole disposizioni attuative ed integrativo rispetto al campione selezionato da OPR. Tale campione integrativo va comunicato ad OPR.

I Servizi AFCP e la provincia di Sondrio dovranno effettuare controlli in loco al fine di verificare il mantenimento della destinazione produttiva per le 5 campagne successive a quelle in cui sono stati effettuati i lavori.

In presenza di ricorsi che superano i termini di conservazione sopra definiti, i fascicoli devono essere conservati fino alla effettiva chiusura del procedimento che corrisponde all'emanazione della sentenza definitiva e all'adozione, se necessario, degli adempimenti amministrativi conseguenti.

14. RECESSO DAGLI IMPEGNI

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è sempre possibile, in qualsiasi momento del periodo di impegno, prima dei termini fissati per la presentazione della domanda di pagamento.

Tuttavia, qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, la rinuncia non è ammessa se riguarda le parti della domanda che presentano irregolarità.

La richiesta di recesso deve essere motivata da condizioni che rendono impossibile il mantenimento degli impegni presi, e deve essere inoltrata formalmente ai Servizi AFCP o Provincia di Sondrio, fornendo tutta la documentazione probatoria.

Fatte salve le cause di forza maggiore, definite nel capitolo 16 del presente manuale, il recesso anticipato totale comporta la decadenza dell'aiuto e, nel caso di aiuto percepito in forma anticipata, ai fini dello svincolo della garanzia fideiussoria, l'azienda contraente è tenuta a rimborsare l'intero valore della fideiussione, quindi l'importo dell'anticipo con una maggiorazione del 110%.

15. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO BENEFICIARIO

Il cambio del beneficiario, è consentito, a seguito di autorizzazione da parte del servizio AFCP provinciale / provincia di Sondrio purchè il subentrante soddisfi le caratteristiche di ammissibilità del beneficiario dell'aiuto, il subentro è consentito dalla data di ammissibilità della domanda fino alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

16. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Le cause di forza maggiore, così come definito dal Reg. UE n. 1306/2013, sono:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda e coinvolgono in maniera rilevante le superfici assoggettate all'impegno, tali da pregiudicare la funzionalità dell'intervento. Sono considerate calamità naturali solo quelle accertate dall'autorità competente con proprio provvedimento che individua il luogo interessato, o in alternativa quelle dichiarate tali da apposito certificato rilasciato da autorità pubbliche.;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Ulteriori cause di forza maggiore devono essere intese nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo". Le prove richieste agli operatori che invocano la forza maggiore "devono essere incontestabili".

La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere notificata per iscritto ai Servizi AFCP per il territorio di competenza o alla provincia di Sondrio entro 30 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi.

Nel caso di ricezione dell'aiuto in forma anticipata, ai fini dello svincolo della fideiussione, il rimborso è limitato all'importo dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto purché la notifica dell'evento all'amministrazione sia avvenuta entro 30 gg dal giorno in cui l'interessato ne ha avuto conoscenza, ed il rimborso dell'anticipo sia avvenuto entro i 30 gg successivi alla richiesta dell'amministrazione. Qualora non sussistano queste due condizioni l'importo da rimborsare ai fini dello svincolo è pari all'importo dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorato del 10%.

17. TRATTAMENTO DELLE ANOMALIE – ERRORI PALESI

Per tutte le domande che presentino anomalie la cui rimozione richieda un intervento di correzione, i Servizi AFCP o la Provincia di Sondrio notificano tale situazione al beneficiario determinando il termine ultimo di presentazione della documentazione atta a sanare tali anomalie, tenendo in considerazione che il termine ultimo di pagamento è stabilito dalla regolamentazione comunitaria alla data del 15 ottobre di ogni anno.

Qualora la documentazione richiesta per la risoluzione delle anomalie non venga prodotta entro il termine ultimo stabilito da OPR il procedimento amministrativo di definizione della domanda è da considerarsi chiuso sulla base degli atti presenti.

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014, sono errori di compilazione della domanda di aiuto o di pagamento, compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente, nella domanda di aiuto o di pagamento.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese spetta al richiedente. Si considerano errori palesi:

gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio la presenza di un codice statistico o bancario errato;

gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese è presentata dal richiedente.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione di errore palese, dopo valutazione, è rilasciata/non rilasciata:

- Dai Servizi AFCP /provincia di Sondrio dopo la data di chiusura per la presentazione della domanda di aiuto e fino alla data di concessione del contributo;
- dall'Organismo Pagatore Regionale dopo la data di concessione del contributo.

L'esito della valutazione deve essere inviato al richiedente/beneficiario.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del primo pagamento richiesto.

18. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati da OPR, dai Servizi AFCP competenti per territorio o alla provincia di Sondrio e dalla DGA è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate.

18.1 Contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda.

Avverso tali procedimenti, al soggetto interessato è data facoltà di esperire due forme alternative di ricorso, come di seguito indicato:

- ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;

- ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione, limitatamente ai motivi di legittimità.

18.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo

Fatta salva la possibilità di inoltrare richiesta di riesame secondo le modalità previste nel presente manuale, contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione dei controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire il ricorso al Giudice Ordinario nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile.

19. RECUPERI E PENALITA'

L'importo del sostegno è calcolato sulla base della differenza tra la superficie finanziata e la superficie effettivamente realizzata per l'operazione, determinata tramite controlli in loco.

Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di sostegno, salvo nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali. Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, viene versato l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.

In base a quanto disposto all'articolo 54, paragrafo 4, IV e V capoverso del regolamento delegato n1149/2016, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:

- a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza constatata;
- c) supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

In caso di pagamento anticipato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata è superiore al 50%, OPR procederà all'incameramento completo della fidejussione (110%) secondo le modalità stabilite all'articolo 23 del regolamento delegato 907/2014 e all'articolo 55 del regolamento di esecuzione 908/2014.

In analogia col punto precedente, OPR procede all'incameramento completo della cauzione (110%) anche nel caso di rinuncia totale dell'aiuto da parte del beneficiario a valle del ricevimento del pagamento anticipato.

Il beneficiario che ricade nella fattispecie indicata alla precedente lettera c), non accede, altresì, alla misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di pagamento.

La stessa penalità, cioè l'impossibilità di accedere alla misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi, si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di saldo dell'aiuto entro i termini stabiliti dall'OP. Inoltre, per i beneficiari ricadenti in questa fattispecie, l'O.P. provvede all'incameramento dell'intera cauzione (110%).

Nella tabella sottostante si riepilogano le penalità ed i recuperi nelle diverse fattispecie riscontrabili riguardo ai pagamenti con anticipo dell'80%:

<i>Fattispecie riscontrata</i>	<i>Superficie liquidabile</i>	<i>Da restituire o incamerare</i>	<i>Esclusione per tre anni</i>
Scostamento <= al 20%	Realizzato	0	NO
Scostamento > 20% e < del 50%	Realizzato - (% Scostamento*2)	Acconto 80% - (Realizzato -(% Scostamento*2))	NO
Scostamento >= al 50%	0	100% dell'Anticipo ricevuto + 10%**	SI
Mancato riconoscimento delle spese		100% dell'importo non riconosciuto + 10%**	NO
Economie di spesa riscontrate		Importo delle economie di spesa	NO
Rinuncia dopo Anticipo		100% dell'Anticipo ricevuto + 10%**	SI
Mancata o ritardata presentazione domanda di saldo		100% dell'Anticipo ricevuto + 10%**	SI

** : la maggiorazione del 10% non viene applicata in caso di comunicazione e riconoscimento delle CFM\CE.

I beneficiari che hanno concluso correttamente tutte le operazioni previste in domanda di aiuto entro i termini stabiliti (10/06/2020), come comprovato dalle pezze giustificative relative ai costi sostenuti, e hanno presentato domanda di pagamento del saldo oltre il termine ma comunque entro il 30/06/2021, subiscono una decurtazione del contributo spettante pari al 1% del dovuto per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla data prevista. Oltre tale data (30/06/2021) alla penalità di cui al presente capoverso si applica il divieto triennale di accedere al sostegno.

Dopo il 31 luglio 2021 la domanda di pagamento sarà giudicata irricevibile ed inoltre si applica il divieto triennale di accedere al sostegno.

Di seguito sono riportati esempi di calcolo delle penalità di cui ai punti precedenti.

ESEMPIO SITUAZIONE B:

- la realizzazione dell'attività di ristrutturazione di 1 Ha. di vigneto e per la quale sia previsto un importo del sostegno di € 10.000 (1€* 1mq)
- all'atto del collaudo si è accertata la realizzazione delle opere per complessivi 7.900 mq. con una minore realizzazione del 21% rispetto al previsto;
- l'importo dovuto al beneficiario sarà quindi calcolato come segue:
 - I. superficie realizzata 7.900 mq.
 - II. percentuale doppia del non realizzato = 42% (21% * 2)

III. riduzione= 7.900mq (realizzato) * 42%= 3.318 mq

IV. superficie su cui calcolare l'importo dovuto mq 7.900 – mq 3.318 = mq 4.582

V. importo dovuto mq 4.582 *1€/mq) = 4582 €

- nell'eventualità che il beneficiario ricadente in questa fattispecie abbia ricevuto un pagamento anticipato nella misura dell'80%, si dovrà operare come di seguito descritto:
- Importo di sostegno previsto = € 10.000
- Anticipo ricevuto nella misura dell'80% = € 8.000
- Differenza da recuperare o incameramento parziale della fidejussione

€ 8.000 - € 4.582 = € 3.418

N.B. Nel caso in cui il domanda siano presenti 2 attività con premio ad ettaro differente, la riduzione in valore dovrà essere riproporzionata per ogni singola superficie

Per esemplificare meglio quanto detto, esempi di penalità sono riportate nella seguente tabella:

	Contributo ad Ha.	Superficie richiesta	Importo aiuto	Sup. riscotrata	% realizzato	% non fatto	Sup. Pagabile	Aiuto
				a Collaudo				effettivamente
								spettante
caso a)	12.500,00	25.800,00	32.250,00	24.000,00	93,02325581	6,976744186	24.000,00	30.000,00
	12.500,00	25.800,00	32.250,00	20.000,00	77,51937984	22,48062016	11.007,75	13.759,69
	12.500,00	25.800,00	32.250,00	16.000,00	62,01550388	37,98449612	3.844,96	4.806,20
caso b)	12.500,00	25.800,00	32.250,00	15.000,00	58,13953488	41,86046512	2.441,86	3.052,33
	12.500,00	25.800,00	32.250,00	14.000,00	54,26356589	45,73643411	1.193,80	1.492,25
	12.500,00	25.800,00	32.250,00	13.500,00	52,3255814	47,6744186	627,91	784,88
	12.500,00	25.800,00	32.250,00	13.000,00	50,3875969	49,6124031	100,78	125,97
caso c)	12.500,00	25.800,00	32.250,00	12.000,00	46,51162791	53,48837209	-	-

In tutti i casi in cui è comunque dovuto un recupero di importi non riconosciuti il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto richiesto maggiorato degli interessi legali. Gli interessi vengono calcolati a partire dal trentesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione.

Il calcolo della percentuale di scostamento viene effettuato sulla superficie complessiva dell'operazione

Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale del contributo, prevede l'invio all'interessato di una comunicazione di decadenza, cui si allega copia del verbale di controllo, tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione descrive le irregolarità riscontrate, costituisce avvio del procedimento di decadenza e contiene l'invito a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni entro i termini stabiliti, viene emanato il provvedimento di decadenza definitivo di cui al successivo punto 19.1

Nel caso in cui invece siano presentate controdeduzioni, il riesame dei presupposti della decadenza è da compiersi entro i 20 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni mediante accertamento.

Entro e non oltre i 10 giorni successivi al termine previsto per il riesame, deve essere inviato all'interessato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite PEC:

- il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale dal contribuente (punto 19.1) nel caso in cui il riesame confermi almeno parzialmente il permanere dei presupposti della decadenza,

oppure

- la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e concessione del contributo

19.1 Provvedimento di decadenza

Le procedure relative alla decadenza dei contributi erogati e al recupero degli stessi sono indicate nel d.d.u.o. n. 8832 del 18 giugno 2018 "Approvazione del nuovo manuale di contabilità dell'organismo pagatore regionale in sostituzione di quello approvato con d.d.u.o. del 10 novembre 2016 - n. 11404" agli art. 16 e 17 e 18.

20. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore ai 5.000 € si applica soltanto la sanzione amministrativa.

Nell'ambito del FEAGA il beneficiario è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e quando lo stesso indebito sia superiore a 51,65 €, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dell'indebito percepito.

Il pagamento della sanzione comminata deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento dalla nota di iscrizione al registro debitori (REG_DEB) tramite versamento sul conto corrente postale n. 481275 intestato a "Tesoreria Regione Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 20124 Milano" ovvero in alternativa, tramite bonifico bancario al seguente codice IBAN:

IT58 Y030 6909 7900 0000 0001 918

Il pagamento dovrà riportare l'indicazione della seguente causale:

"Sanzione amministrativa CUAAOCM vitivinicola – PNS misura Investimenti c 2017/2018 a carico del FEAGA ;

Copia della quietanza di pagamento deve essere inviata entro 10 giorni dallo scadere del sessantesimo giorno utile per il versamento stesso al seguente indirizzo:

Regione Lombardia - Presidenza – Area Finanza - Direzione Organismo Pagatore Regionale - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano (Fax istituzionale n. 02/3936164 o PEC opr@pec.regione.lombardia.it).

In mancanza del pagamento della sanzione amministrativa e dell'invio di copia delle quietanze da parte del beneficiario, si procederà al blocco dei pagamenti futuri.

21. CONDIZIONALITÀ

Al momento della sottoscrizione della domanda di contributo il beneficiario, per non incorrere in riduzioni o esclusioni dei pagamenti, sottoscrive anche l'impegno a rispettare gli impegni di condizionalità previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale per i tre anni successivi al pagamento dell'aiuto (gli impegni vigenti alla data di pubblicazione del presente Manuale sono riportati nell'allegato 4 - Impegni relativi ai Criteri di Gestione Obbligatorie e Impegni relativi alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali).

Qualora si constati che gli agricoltori, in qualsiasi momento nei tre anni successivi al 1° gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno (Reg. (UE) n. 1306/2013, art. 97), non abbiano rispettato, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali vigenti alla data del controllo, l'importo del pagamento è ridotto o azzerato, in funzione della portata, della gravità, della durata e della frequenza dell'inadempienza. Se l'inadempienza deriva da un'azione o da un'omissione imputabile direttamente all'agricoltore è richiesto, se del caso, il rimborso dell'importo percepito alle condizioni stabilite in tali articoli (cfr. Articolo 85 unvicies e Articolo 103 septvicies del Reg. CE n. 491/2009).

Il controllo del rispetto della condizionalità non sarà effettuato solo sulle superfici per cui si richiede il contributo, ma sull'intera azienda agricola dei richiedenti, tramite controlli in loco e, se necessario, controlli amministrativi. Poiché il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti riduzioni ed esclusioni dell'importo dell'aiuto si estende ai tre anni successivi alla riscossione dei pagamenti, nel caso l'azienda che ha presentato domanda di aiuto alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti abbia cessato l'attività, il controllo sarà effettuato sull'azienda/aziende che hanno rilevato l'attività o che ha/hanno acquisito i terreni.

Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione pari almeno all'1% delle domande.

22. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati richiesti per la partecipazione al bando in argomento sono trattati in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

22.1 Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e i dati sono trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono in alcuni casi trattati con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

22.2 Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è: la Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano. Contitolare del Trattamento, ai sensi del decreto n. 144 del 16.10.2018, "DEFINIZIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA GIUNTA REGIONALE IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI " a firma del Presidente, è l'Organismo Pagatore Regionale per il Fascicolo Aziendale istituito con DM n.503/1999, e per i procedimenti di competenza.

22.3 Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo rpd@regione.lombardia.it.

22.4 Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati forniti per la partecipazione al bando potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:

- Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

- Agenzia delle Entrate;
- Agenzia del Territorio
- Altri soggetti pubblici specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività.

I dati inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi (es. Lombardia Informatica SPA, Centri di Assistenza Agricola autorizzati), in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

I destinatari dei dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I dati personali non saranno diffusi se non per adempiere agli obblighi normativi vigenti (Reg. UE n. 1306/2013 e Reg. UE n. 908/2014 e successive modifiche e integrazioni).

22.5 Tempi di conservazione dei dati

I dati saranno conservati, in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 anni a partire:

- dalla data di chiusura del Suo fascicolo aziendale
- dall'ultimo pagamento erogato a Suo favore a valere sui fondi europei (FEAGA e FEASR), nazionali o regionali, se successivo alla chiusura del Suo fascicolo aziendale.

22.6 Diritti dell'interessato

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato con le modalità e i limiti di cui agli artt. 2-undecies e ss. del Decreto Legislativo n. 196/2003.

L'interessato dovrà inviare Le Sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti:

- all'indirizzo di posta elettronica certificata opr@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano all'attenzione della Unità Organizzativa Direzione Organismo Pagatore Regionale;
- all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

L'interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di Controllo, ai sensi dell'articolo 2 bis del Decreto Legislativo 196/2003.

ALLEGATO 1

RIEPILOGO CODIFICHE DELLE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' AMMESSE SULLA MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI

Riepilogo Tipologie	
descrizione	
A1	RICONVERSIONE VARIETALE – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO
A1.1	RICONVERSIONE VARIETALE – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO
A1.2	RICONVERSIONE VARIETALE – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO (VIGNETI CON VALENZA PAESAGGISTICA/AMBIENTALE)
A2	RICONVERSIONE VARIETALE – REIMPIANTO con AUTORIZZAZIONI/DIRITTI da convertire in autorizzazioni
A2.1	RICONVERSIONE VARIETALE –REIMPIANTO
A2.2	RICONVERSIONE VARIETALE –REIMPIANTO (VIGNETI CON VALENZA PAESAGGISTICA/AMBIENTALE)
A3	RICONVERSIONE VARIETALE – SOVRAINNESTO
A3.1	RICONVERSIONE VARIETALE – SOVRAINNESTO
A3.2	RICONVERSIONE VARIETALE – SOVRAINNESTO (VIGNETI CON VALENZA PAESAGGISTICA/AMBIENTALE)
A4	RICONVERSIONE VARIETALE – REIMPIANTO ANTICIPATO
A4.1	RICONVERSIONE VARIETALE – IMPIANTO ANTICIPATO
A4.2	RICONVERSIONE VARIETALE – IMPIANTO ANTICIPATO – vigneti con valenza paesaggistica/ambientale
B1	RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO
B1.1	RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO
B1.2	RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO (VIGNETI CON VALENZA PAESAGGISTICA/AMBIENTALE)
B2	RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – REIMPIANTO con AUTORIZZAZIONI/DIRITTI da convertire in autorizzazioni
B2.1	RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – REIMPIANTO
B2.2	RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – REIMPIANTO (VIGNETI CON VALENZA PAESAGGISTICA/AMBIENTALE)
B3	RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – SOVRAINNESTO
B3.1	RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – SOVRAINNESTO
B3.2	RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – SOVRAINNESTO (VIGNETI CON VALENZA PAESAGGISTICA/AMBIENTALE)
B4	RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – IMPIANTO ANTICIPATO
B4.1	RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – IMPIANTO ANTICIPATO
B4.2	RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – IMPIANTO ANTICIPATO – vigneti con valenza paesaggistica/ambientale
C1	MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL VIGNETO (VIGNETI CON VALENZA PAESAGGISTICA/AMBIENTALE)
C1.1	MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL VIGNETO – MODIFICA STRUTTURE DI SOSTEGNO
C1.2	MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL VIGNETO – INCREMENTO DELLE DENSITA' DI IMPIANTO DI ALMENO IL 20%
C1.3	MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL VIGNETO - INCREMENTO DELLE DENSITA' DI IMPIANTO + MODIFICA STRUTTURE DI SOSTEGNO

ALLEGATO 2

CRONOPROGRAMMA RRV CAMPAGNA DAL 2019/2020			
Fasi	Descrizione delle fasi	Soggetto responsabile	Tempistiche
Presentazione della domanda di aiuto	Compilazione a SISCO delle domande	Beneficiario	fino al 31/08/2020
Varianti dopo la presentazione della domanda	Eventuale presentazione di varianti prima dell'ammissibilità a contributo	Beneficiario	Dal 01/09/2019 a 90 gg prima della presentazione della domanda di pagamento a saldo
Riparto delle risorse	Definizione del contributo/ha e del riparto finanziario provinciale	DG Agricoltura	Entro il 30/10/2020
Istruttoria tecnico amministrativa	Esecuzione dell'istruttoria tecnico amministrativa	Servizi AFCP per il territorio di competenza o Provincia di Sondrio	Fino al 15/01/2021
Definizione esito	Comunicazione dell'esito istruttoria ai beneficiari	Servizi AFCP per il territorio di competenza o Provincia di Sondrio	Entro il 30/01/2021
	Predisposizione elenco domande ammissibili in SIARL ELEPAG Predisposizione decreto di approvazione della graduatoria	OPR	Entro il 15/02/2021
Presentazione della domanda di Pagamento totale a saldo	Presentazione domanda di pagamento e richiesta di collaudo	Beneficiario	Entro il 10/06/2021
Effettuazione degli interventi	Estirpazione del vigneto (nel caso di contributo per estirpo e reimpianto)	Beneficiario	Dal 15/09/2020 al 31 dicembre 2021
	Conclusioni, nel caso di richiesta di liquidazione dell'aiuto a collaudo, di tutte le azioni previste,	Beneficiario	Entro il 10/06/2021
	Conclusioni degli interventi nel caso di pagamento anticipato entro la 1° campagna successiva a quella della graduatoria	Beneficiario	Entro il 26/04/2022
	Conclusioni degli interventi nel caso di pagamento anticipato entro la 2° campagna successiva a quella della graduatoria	Beneficiario	Entro il 26/04/2023

Controlli in loco prima dell'estirpazione	Verifica dell'esistenza del vigneto (nel caso di contributo per estirpo e reimpianto) 5%	Servizi AFCP per il territorio di competenza o Provincia di Sondrio	Entro il 15/09/2020
Controlli in loco intermedi	Verifica dell'effettiva estirpazione e successiva emissione del autorizzazione (nel caso di contributo per estirpo e reimpianto)	Servizi AFCP per il territorio di competenza o Provincia di Sondrio	Dal 15/09/2020 al 31/2021
Controlli in loco dopo la conclusione degli interventi	Controllo a seguito della conclusione dei lavori (100% delle domande)	Servizi AFCP per il territorio di competenza o Provincia di Sondrio	Entro 90 gg dalla conclusione dei lavori Comunicazione dell'esito del collaudo entro 30 gg dalla data di collaudo. Per domande a saldo entro il 10 settembre 2020
Predisposizione dei pagamenti	Elenchi di liquidazione nel caso di SALDO entro la campagna di presentazione della domanda (fondi c 2020/2021)	OPR	Entro il 20 Settembre 2021
	Elenchi di liquidazione inviati ad OPR nel caso di SALDO entro la 1° campagna successiva alla campagna di presentazione della domanda (fondi c 2021/2022)	OPR	Entro il 20 Settembre 2022
	Elenchi di liquidazione inviati ad OPR nel caso di SALDO entro la 2° campagna successiva alla campagna di presentazione della domanda (fondi c 2022/2023)	OPR	Entro il 20 Settembre 2023
	Pagamento degli elenchi di ANTICIPO e SALDO entro la campagna di presentazione della domanda (fondi c 2020/2021)	OPR	Entro il 15/10/2021
	Pagamento degli elenchi a SALDO entro la 1° campagna successiva alla campagna di presentazione della domanda (fondi c 2021/2022)	OPR	Entro il 15/10/2022
	Pagamento degli elenchi a SALDO entro la 2° campagna successiva alla campagna di presentazione della domanda (fondi c 2021/2022)	OPR	Entro il 15/10/2023

ALLEGATO 3 MISURAZIONE DELLA SUPERFICIE ELEGGIBILE


Il regime di aiuto per la Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti prevede la misurazione della superficie dei terreni coinvolti dagli interventi.

Le superfici vitate possono essere misurate secondo le seguenti metodologie:

1. metodo dell'inventario = si utilizza la procedura indicata nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni per l'aggiornamento dello schedario viticolo regionale delle superfici vitate (cfr. Definizioni come in Allegato);
2. metodo della superficie eleggibile = Ai sensi di quanto disposto dall' articolo 44 del Reg. (UE) n. 1150/2016, La superficie richiedibile a premio è calcolata secondo la definizione di superficie vitata sotto riportata: "**la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari alla metà della distanza tra i filari**".

I dati rilevati con il GPS devono essere scaricati sul SIARL su uno strato informatico (catalogo dei controlli) che non modifica le misurazioni delle superfici dell'inventario e sono quindi elaborati dal Sistema e resi disponibili ai Servizi AFCP per il territorio di competenza o alla provincia di Sondrio per la redazione dei verbali di controllo in loco.

Figura 1: Indicazione schematica della superficie del vigneto ammissibile ai regimi di aiuto in virtù dell'articolo 44 del Reg. (UE) n. 1150/2016.



3.1 Fasi della misurazione della particella in generale

Nel caso di impianto regolare e omogeneo le varie fasi della misurazione sul campo sono le seguenti:

A. Ubicazione della particella

Il primo compito del controllore è verificare che si trovi sulla particella giusta. Può farlo o localizzando la particella su una mappa catastale o ortofotografica, oppure misurando un punto nella particella con il GPS e riportandolo su una mappa appropriata.

B. Misurazione della superficie coperta da viti

Si raccomanda, come regola generale, di eseguire la misurazione seguendo scrupolosamente il confine della superficie vitata.

Per la misurazione il tecnico controllore deve rilevare la superficie netta del vigneto camminando lungo il perimetro della superficie investita a vite (da palo a palo).

Successivamente si aggiunge tutto intorno alla parcella una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari per tener conto della superficie delle radici (il vigneto può essere all'interno di una sola particella catastale oppure comprendere più particelle contigue).

Se la traiettoria seguita è intersecata da un limite fisico intorno alla parcella (muro, roccia, siepe, strada ecc.), occorrerà seguire tale limite .

Per il calcolo della fascia cuscinetto (1° buffer) il tecnico deve misurare almeno 4 interfilari per ottenere una media attendibile. Nel caso i filari esistenti fossero meno di 5, la media sarà calcolata sul numero di filari effettivamente esistenti. Il calcolo della fascia cuscinetto viene elaborato dal SIARL, dopo che l'operatore ha inserito il numero di interfilari misurati e la misura totale effettuata. (Es: filari presi in considerazione n. 5, misurazione lineare totale 10,08 m, sul GPS si dovrà inserire: n. interfile: 4, misurazione totale 10,08. Il sistema in automatico calcola la larghezza del buffer 10,08 m/4 numero interfile/2 = 1,26)

C. Eventuale applicazione di una tolleranza tecnica

Completata la misurazione, **può** essere applicata una **tolleranza tecnica** (non superiore a m 0,75 per lato del vigneto) per valutare se si debba prendere in considerazione la superficie dichiarata o quella misurata.

Questa tolleranza tecnica è calcolata automaticamente dal GPS sull'intera parcella ammissibile all'aiuto, (non per particella catastale) misurata nella fase B, cioè usando il limite della superficie ammissibile come perimetro da moltiplicare per la larghezza della zona cuscinetto corrispondente alla precisione tecnica dello strumento di misurazione – così si determina il **2° buffer**.

D. Calcolo della superficie ammissibile all'aiuto

Una volta determinata la superficie misurata occorre calcolare la differenza tra la superficie misurata e la superficie dichiarata:

1. Superficie ammessa in fase di istruttoria della domanda iniziale superiore a quella misurata:
 - a. Se la differenza tra la superficie ammessa in fase di istruttoria della domanda iniziale e la superficie misurata è inferiore o uguale alla tolleranza tecnica, si accetta il valore dichiarato;
 - b. Se la differenza è maggiore della tolleranza, ai fini del pagamento si prende in considerazione la superficie ammessa in istruttoria.
2. Superficie ammessa in fase di istruttoria della domanda iniziale inferiore o uguale a quella misurata: si prende in considerazione il valore dichiarato.

TABELLA ESEMPLIFICATIVA					
Casi	Superficie vitata ammessa in fase di istruttoria della domanda iniziale (ha)	Superficie misurata comprensiva del 1° buffer (1/2 del sesto di impianto) (ha)	Tolleranza tecnica (0,75 metri)	Superficie ammessa in fase di istruttoria della domanda iniziale – superficie misurata (ha)	Superficie ammessa a contributo (ha)
1.a	1.00	0.98	0.03	0.02	1.00
1.b	1.00	0.92	0.03	0.08	0.92
2.	1.00	1.10			1.00

3.2 Metodi di misurazione delle particelle in casi specifici

a) Filare unico

La superficie vitata può essere calcolata prendendo la lunghezza del filare e aggiungendovi un cuscinetto della larghezza massima di 1,5 m tutt'intorno.

b) Viti isolate

La superficie ammissibile massima corrispondente è fissata a 5 m² per pianta.

c) Inclusioni e vuoti

Per inclusioni si intende qualunque elemento non ammissibile all'aiuto che si trovi all'interno della parcella viticola (ad esempio strada, bacino d'acqua, fila d'alberi ...); i vuoti sono definiti invece come superfici all'interno della parcella dove non vi sono né viti né altri elementi.

Occorre escludere dalla superficie vitata le "inclusioni di superficie" superiori a 100 m²; tali inclusioni devono essere misurate con l'ausilio del GPS.

Le inclusioni di superficie inferiori a 100 m² devono essere escluse se la superficie totale è significativa rispetto alla superficie della parcella, ossia se la loro superficie totale è superiore a una superficie pari alla tolleranza tecnica applicabile alla parcella.

In particolare, si dovrà sempre dedurre dalla superficie ammissibile la superficie di strade interne utilizzate dai trattori per le operazioni colturali che si trovino al di fuori della superficie vitata, come pure i fabbricati permanenti.

Gli alberi isolati possono essere conteggiati come superficie vitata alle seguenti condizioni:

- 1) non devono beneficiare di aiuti,
- 2) la loro distribuzione omogenea consenta una produzione equivalente a quella di una parcella senza alberi,
- 3) non devono superare la densità di 40 alberi per ettaro.

È necessario escludere anche i "vuoti", in quanto teoricamente il produttore è tenuto a colmare le lacune con nuove piante. Si può comunque accettare un certo numero di piante mancanti (per esempio una su 10) come facenti parte della superficie vitata a condizione che le lacune siano distribuite regolarmente nella parcella.


d) Caso particolare dell'inclusione di altre colture

Come regola generale, dalla superficie vitata occorre escludere le altre colture.

Nel caso di presenza nel vigneto di olivi e di frutta a guscio, in quanto colture che possono beneficiare di aiuti diretti, la superficie viticola registrata a SIARL deve essere al netto di queste due colture.

Nel caso della presenza di altri alberi, si può misurare ogni pezzo di terreno coperto da una specie specifica (ad esempio misurando il raggio o il diametro della chioma degli alberi) e dedurlo dalla superficie del vigneto.

Figura 2: Inclusioni di olivi in un vigneto (le superfici degli olivi registrate nel sistema SIGC-SIG sono evidenziate)




e) Terrazze

Si applica lo stesso principio delle superfici in piano: si aggiunge metà distanza interfilare intorno ai filari presenti in ogni terrazza; se questi cuscinetti intersecano uno spazio a due dimensioni (ossia se la distanza tra le file più vicine di due terrazze adiacenti è inferiore alla distanza interfilare) le due terrazze sono fuse in una terrazza unica; altrimenti si misurano separatamente in base alla regola generale.

La superficie finale della parcella si ottiene sommando le superfici misurate.

Figura 3: Misurazione della superficie dei vigneti a terrazze.



Serie Ordinaria n. 26 - Giovedì 25 giugno 2020

Allegato 4 Impegni di Condizionalità

Impegni relativi ai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)

CGO/ BCAA	SETTORE	APPLICABILITA'	NORMATIVA CGO/ NOMENCLATURA BCAA	PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)
CGO 1	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Aziende che ricadono in ZVN	Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (articoli 4 e 5)	<p>Rispettare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obblighi amministrativi (definiti dalla DGR 5171/2016, come: presentazione Comunicazione Nitrati con eventuale PUA; tenuta e conservazione del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti); • obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e dei digestati; • divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti azotati; • utilizzo di fertilizzanti azotati nelle dosi previste (DGR 5171/2016).
BCAA 1	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Tutte le aziende con superfici, adiacenti ai corpi idrici	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	<ul style="list-style-type: none"> • A) Rispetto dei divieti spaziali di utilizzazione dei fertilizzanti organici e inorganici. • B) Costituzione/mantenimento di fascia inerbita di larghezza di 3 metri o di 5 metri, in quanto azienda con superficie adiacente ai corpi idrici compresi nei Piani di gestione del distretto idrografico del Po e dei bacini idrografici delle Alpi Orientali. <p><u>Deroga agli impegni A e B</u> per le superfici a riso e nel caso di corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici"</p> <p><u>Deroga all'impegno B</u> per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75; • terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare; • oliveti;

				<ul style="list-style-type: none"> prato permanente.
BCAA 2	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Tutte le superfici agricole	Rispetto della procedura di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	<p>Obblighi: Utilizzare le acque irrigue con regolare autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, pagamento canone a consorzi irrigui e/o di miglioramento fondiario o di bonifica titolari di concessioni di acque pubbliche, ecc.).</p> <p>Per tutte le aziende: rispettare il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo e garantire l'assenza di dispersione delle sostanze di cui all'allegato I e II della Direttiva 80/68/CEE (combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari ...). Per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici: autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose rilasciata dagli Enti preposti, nonché rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.</p> <p>Si applica ai terreni che manifestano fenomeni erosivi: a) per le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi: assicurare una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno; b) per tutti i terreni con l'esclusione delle superfici ritirate dalla produzione: b1: assicurare una copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo tra il 15/09 e il 15/05, o in alternativa adottare tecniche di agricoltura conservativa, b2: divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizzare solchi accai temporanei sui terreni declivi a seminativo che manifestano fenomeni erosivi; Divieto di effettuare livellamenti non autorizzati; Mantenere la rete idraulica aziendale e la baulatura.
BCAA 3	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Tutte le aziende	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola	
BCAA 4	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Tutte le aziende	Copertura minima del suolo	
BCAA 5	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Tutte le aziende	Gestione minima delle terre che rispettano le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione	

Serie Ordinaria n. 26 - Giovedì 25 giugno 2020

BCAA 6	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Aziende con superfici a seminativo	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di bruciare le stoppie e le paglie. • Deroga per le superfici a riso o nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle ZPS e nelle ZSC. Nel caso di ricorso alle deroghe è sempre necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.
CGO 2	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Aziende con particelle in Zone di Protezione Speciali (ZPS) per impegno A Tutte le aziende per impegno B	Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b); Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4,)	<p>Impegno A): rispettare gli impegni che derivano dalle norme regolamentari e dalle norme tecniche di attuazione (NTA) cogenti per l'azienda previste dalle misure di conservazione generali vigenti su tutte le ZPS, dalle misure di conservazione specifiche per tipologia di ZPS, dai piani di gestione del sito di appartenenza, dalle misure di conservazione sito-specifiche per le ZPS di appartenenza.</p> <p>Impegno B): al di fuori delle ZPS l'azienda è tenuta a richiedere, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari ove questi non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.</p>
CGO 3	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Aziende con particelle ricadenti in Siti di Interesse Comunitario (SIC) / Zone Speciali di Conservazione (ZSC)	Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (articolo 6, paragrafi 1 e 2)	L'azienda deve condurre le superfici che ricadono in SIC/ZSC nel rispetto delle norme regolamentari e norme tecniche di attuazione (NTA) cogenti per l'azienda previste dalle misure di conservazione sito-specifiche per il SIC/ZSC di appartenenza, dai piani di gestione del sito di appartenenza, dalle misure di conservazione generali (ovvero i criteri minimi uniformi cogenti in tutti i SIC/ZSC).
BCAA 7	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Tutte le aziende	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli	<p>Impegni:</p> <p>Mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio quali ad esempio: muretti a secco, siepi (di larghezza min. di 2 m e max. di 20 m e di lunghezza min. di 25 m e con copertura arborea/arbutiva > del 20%), stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, alberi monumentali.</p>

CGO 4	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Tutte le aziende	Regolamento (CE) 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (articoli 14, 15, 17 - paragrafo 1 e articoli 18, 19, 20)	<p><u>Rintracciabilità:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • garantire in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione la rintracciabilità di alimenti, mangimi, animali; • conservare la documentazione di origine degli alimenti; • etichettare adeguatamente o identificare in modo opportuno gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità; • attuare, nel caso in cui ritengano che un prodotto non sia conforme ai requisiti di sicurezza alimentare, procedure per il suo ritiro. <p><u>Pacchetto igiene:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • stoccare correttamente le sostanze pericolose e i rifiuti; • tenere il registro dei trattamenti fitosanitari e conservarlo per i tre anni successivi all'anno di compilazione, ecc. <p><u>Per le aziende zootecniche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • immagazzinare e manipolare i mangimi medicati separatamente da quelli non medicati; • acquisire la certificazione sanitaria per gli animali introdotti in allevamento; • possedere e aggiornare il registro dei trattamenti veterinari; • non utilizzare sostanze vietate, o non autorizzate; • rispettare il periodo di sospensione prescritto; • rispettare obblighi specifici per le aziende che producono latte (ad es.: manuale del latte, allevamenti indenni da brucellosi e tubercolosi, ecc.), mangimi o alimenti per animali, uova.
CGO 5	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti (tutte le specie)	Direttiva 96/22/CEE, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali (articoli 3 lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7)	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di somministrare agli animali sostanze ad azione ormonica, tireostatica e di sostanze beta-agoniste; • Divieto di commercializzare animali o prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati tali sostanze.

Serie Ordinaria n. 26 - Giovedì 25 giugno 2020

CGO 6	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti suini	Direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini-(articoli 3, 4 e 5)	<ul style="list-style-type: none"> • Registrare l'azienda presso l'ASL (in BDN) e notificare gli eventi in BDN; • Tenere il registro di stalla aggiornato rispetto alla realtà aziendale e tenere aggiornata la BDR/BDN; • Identificare e registrare correttamente gli animali; • Gestire correttamente le movimentazioni in entrata e in uscita degli animali.
CGO 7	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti bovini e/o bufalini	Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (articoli 4 e 7)	<ul style="list-style-type: none"> • Registrare l'azienda presso l'ASL (in BDN) e notificare gli eventi in BDN; • Tenere il registro di stalla aggiornato rispetto alla realtà aziendale e tenere aggiornata la BDR/BDN; • Identificare e registrare correttamente gli animali; • Gestire correttamente le movimentazioni in entrata e in uscita degli animali.
CGO 8	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti ovini e/o caprini	Regolamento CE 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini (articoli 3, 4 e 5)	<ul style="list-style-type: none"> • Registrare l'azienda presso l'ASL (in BDN) e notificare gli eventi in BDN; • Tenere il registro di stalla aggiornato rispetto alla realtà aziendale e tenere aggiornata la BDR/BDN; • Identificare e registrare correttamente gli animali; • Gestire correttamente le movimentazioni in entrata e in uscita degli animali.
CGO 9	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti zootecnici	Regolamento (CE) 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (articoli 7, 11, 12, 13, 15)	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di somministrare ai ruminanti proteine animali; • Il divieto precedente è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato con prodotti di origine animale a norma dell'allegato IV del Reg. CE n. 999/2001; • Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in caso di sospetta infezione da TSE; • Obbligo di rispettare quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del Reg. CE n. 999/2001 nei casi in cui una TSE sia sospettata o confermata e obbligo di rispettare quanto previsto dall'art. 15 dello stesso regolamento.

CGO 10	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Tutte le aziende	Reg CE n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari - art. 55, prima e seconda frase	<ul style="list-style-type: none"> • Tenere il registro dei trattamenti conforme e aggiornato e conservare l'eventuale delega alla tenuta del registro se necessaria; • Conservare il registro dei trattamenti e le fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari per i 3 anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati; • Rispettare tutte le modalità di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato (tra cui, ad esempio, la coltura, la dose di utilizzo, i tempi da carenza, ecc.); • Usare prodotti fitosanitari ammessi, con autorizzazione valida e non revocata; • Utilizzare i dispositivi di protezione individuale; • Stoccare e conservare correttamente i prodotti fitosanitari (sito a norma); • Possedere un certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in corso di validità (i "patentini" rilasciati e rinnovati prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti sono ritenuti validi fino alla loro scadenza); • Conservare in azienda l'eventuale delega al contoterzista (o ad altro soggetto) per l'effettuazione di uno o più servizi, dal ritiro del prodotto, al suo utilizzo, allo smaltimento delle rimanenze.
--------	--	------------------	---	---

Serie Ordinaria n. 26 - Giovedì 25 giugno 2020

CGO 11	BENESSERE DEGLI ANIMALI	Aziende con allevamenti bovini /bufalini	Direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (articoli 3 e 4)	Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D. lgs 126/2011 (per i vitelli); nel D. lgs 122/2011 (per i suini); nel D. lgs 146/2001 (per gli altri animali); riguardo a: <ul style="list-style-type: none">• personale;• ispezione (controllo degli animali);• tenuta dei registri;• libertà di movimento;• spazio disponibile;• edifici e locali di stabulazione;• alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze• illuminazione minima;• pavimentazione (solo per CGO 12);• mutilazioni;• procedure di allevamento;• attrezzature automatiche e meccaniche;• tasso di emoglobina (solo per CGO 11);• mangimi contenenti fibre (solo per CGO 11 e CGO 12);• presenza di materiale manipolabile (solo per CGO 12).
CGO 12	BENESSERE DEGLI ANIMALI	Aziende con allevamenti suini	Direttiva 2008/120/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (articolo 3 e articolo 4)	
CGO 13	BENESSERE DEGLI ANIMALI	Aziende con allevamenti zootecnici	Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (articolo 4)	

BCAA 1	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Tutte le aziende con superfici, adiacenti ai corpi idrici	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	<ul style="list-style-type: none"> A) Rispetto dei divieti spaziali di utilizzazione dei fertilizzanti organici e inorganici. B) Costituzione/mantenimento di fascia inerbita di larghezza di 3 metri o di 5 metri, in quanto azienda con superficie adiacente ai corpi idrici compresi nei Piani di gestione del distretto idrografico del Po e dei bacini idrografici delle Alpi Orientali. <p><u>Deroga agli impegni A e B per le superfici a riso e nel caso di corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici":</u></p> <p><u>Deroga all'impegno B per:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • particelle agricole ricadenti in "arce montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75; • terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare; • oliveti; • prato permanente. <p><u>Obblighi:</u> Utilizzare le acque irrigue con regolare autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, pagamento canone a consorzi irrigui e/o di miglioramento fondiario o di bonifica titolari di concessioni di acque pubbliche, ecc.).</p>
BCAA 2	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Tutte le superfici agricole	Rispetto della procedura di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	<p><u>Obblighi:</u> Utilizzare le acque irrigue con regolare autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, pagamento canone a consorzi irrigui e/o di miglioramento fondiario o di bonifica titolari di concessioni di acque pubbliche, ecc.).</p>
BCAA 3	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Tutte le aziende	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola	<p><u>Per tutte le aziende:</u> rispettare il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo e garantire l'assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste. Per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici: autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose rilasciata dagli Enti preposti, nonché rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.</p> <p><u>Si applica solo ai terreni a seminativo che manifestano fenomeni erosivi:</u></p> <p>c) <u>per i terreni ritirati dalla produzione:</u> assicurare una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;</p> <p>d) <u>per tutti i terreni con l'esclusione delle superfici ritirate dalla produzione:</u> b1: assicurare una copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo tra il 15/09 e il 15/05, o in alternativa adottare tecniche di agricoltura conservativa, b2: divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.</p>
BCAA 4	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Tutte le aziende	Copertura minima del suolo	

Serie Ordinaria n. 26 - Giovedì 25 giugno 2020

BCAA 5	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Tutte le aziende	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione	<ul style="list-style-type: none"> Realizzare solchi acquali temporanei sui terreni declivi a seminativo che manifestano fenomeni erosivi; Divieto di effettuare livellamenti non autorizzati; Mantenere la rete idraulica aziendale e la baulatura. Divieto di bruciare le stoppie e le paglie. Deroga per le superfici a riso o nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle ZPS e nelle ZSC; nel secondo caso è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.
BCAA 6	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Aziende con superfici a seminativo	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	<p><u>Impegno A</u>: rispettare gli impegni che derivano dalle norme regolamentari e norme tecniche di attuazione (NTA) cogenti per l'azienda previste dalle misure di conservazione generali vigenti su tutte le ZPS, dalle misure di conservazione specifiche per tipologia di ZPS, dai piani di gestione del sito di appartenenza, dalle misure di conservazione sito-specifiche per le ZPS di appartenenza.</p> <p><u>Impegno B</u>: al di fuori delle ZPS l'azienda è tenuta a richiedere, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari ove questi non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.</p>
CGO 2	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Aziende con particelle in Zone di Protezione Speciali (ZPS) per impegno A Tutte le aziende per impegno B	Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b); Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4.)	<p>L'azienda deve condurre le superfici che ricadono in SIC/ZSC nel rispetto delle norme regolamentari e norme tecniche di attuazione (NTA) cogenti per l'azienda previste dalle misure di conservazione sito-specifiche per il SIC/ZSC di appartenenza, dai piani di gestione del sito di appartenenza, dalle misure di conservazione generali (ovvero i criteri minimi uniformi cogenti in tutti i SIC/ZSC).</p>
CGO 3	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Aziende con particelle ricadenti in Siti di Interesse Comunitario (SIC) / Zone Speciali di Conservazione (ZSC)	Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (articolo 6, paragrafi 1 e 2)	<p>Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli</p>
BCAA 7	AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	Tutte le aziende	Regolamento (CE) 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (articoli 14, 15, 17 - paragrafo 1 e articoli 18, 19, 20)	<p><u>Impegni</u>: Mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio quali ad esempio: muretti a secco, siepi (di larghezza min. di 2 m e max. di 20 m e di lunghezza min. di 25 m e con copertura arborea/arbustiva > del 20%), stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agricole caratteristiche, alberi monumentali.</p>
CGO 4	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Tutte le aziende	Rintracciabilità: <ul style="list-style-type: none"> garantire in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione la rintracciabilità di alimenti, mangimi, animali; conservare la documentazione di origine degli alimenti; 	

CGO 5	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti (tutte le specie)	<p>• etichettare adeguatamente o identificare in modo opportuno gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità;</p> <p>• attuare, nel caso in cui ritengano che un prodotto non sia conforme ai requisiti di sicurezza alimentare, procedure per il suo ritiro.</p> <p><u>Pacchetto igiene:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • stoccare correttamente le sostanze pericolose e i rifiuti; • tenere il registro dei trattamenti fitosanitari e conservarlo per i tre anni successivi all'anno di compilazione, ecc. <p><u>Per le aziende zootecniche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • immagazzinare e manipolare i mangimi medicati separatamente da quelli non medicati; • acquisire la certificazione sanitaria per gli animali introdotti in allevamento; • possedere e aggiornare il registro dei trattamenti veterinari; • non utilizzare sostanze vietate, o non autorizzate; • rispettare il periodo di sospensione prescritto; • rispettare obblighi specifici per le aziende che producono latte (ad es.: manuale del latte, allevamenti indenni da brucellosi e tubercolosi, ecc.), mangimi o alimenti per animali, uova.
CGO 6	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti suini	<p>Direttiva 96/22/CEE, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e di sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali (articoli 3 lettere a), b) ed e), e articoli 4, 5 e 7)</p> <p>Direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (articoli 3, 4 e 5)</p>
CGO 7	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti bovini e/o bufalini	<p>Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (articoli 4 e 7)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registrare l'azienda presso l'ASL (in BDN) e notificare gli eventi in BDN; • Tenere il registro di stalla aggiornato rispetto alla realtà aziendale e tenere aggiornata la BDR/BDN; • Identificare correttamente gli animali. • Registrare l'azienda presso l'ASL (in BDN) e notificare gli eventi in BDN; • Tenere il registro di stalla aggiornato rispetto alla realtà aziendale e tenere aggiornata la BDR/BDN; • Identificare correttamente gli animali.

Serie Ordinaria n. 26 - Giovedì 25 giugno 2020

CGO 8	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti ovini e/o caprini	Regolamento CE 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini (articoli 3, 4 e 5)	<ul style="list-style-type: none"> • Registrare l'azienda presso l'ASL (in BDN) e notificare gli eventi in BDN; • Tenere il registro di stalla aggiornato rispetto alla realtà aziendale e tenere aggiornata la BDR/BDN; • Identificare correttamente gli animali.
CGO 9	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini	Regolamento (CE) 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (articoli 7, 11, 12, 13, 15)	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di somministrare alimenti a base di: proteine animali trasformate, collagene e gelatina provenienti dai ruminanti, prodotti sanguigni, proteine idrolizzate derivate da ruminanti, fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale; • Obbligo di denuncia alle autorità competenti in caso di sospetta infezione da TSE. • Tenere il registro dei trattamenti conforme e aggiornato e conservare l'eventuale delega alla tenuta del registro se necessaria; • Conservare il registro dei trattamenti e le fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari per i 3 anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati; • Rispettare tutte le modalità di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato (tra cui, ad esempio, la coltura, la dose di utilizzo, i tempi da carenza, ecc.); • Usare prodotti fitosanitari ammessi, con autorizzazione valida e non revocata; • Utilizzare i dispositivi di protezione individuale; • Stoccare e conservare correttamente i prodotti fitosanitari (sito a norma); • Possedere un certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in corso di validità (i "patentini" rilasciati e rinnovati prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti sono ritenuti validi fino alla loro scadenza). • Conservare in azienda l'eventuale delega al contoterzista (o ad altro soggetto) per l'effettuazione di uno o più servizi, dal ritiro del prodotto, al suo utilizzo, allo smaltimento delle rimanenze.
CGO 10	SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Tutte le aziende	Reg CE n. 1107/2009, concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari - art. 55, prima e seconda frase	<ul style="list-style-type: none"> • Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D. lgs 126/2011 (per i vitelli); • nel D. lgs 122/2011 (per i suini); • nel D. lgs 146/2001 (per gli altri animali);
CGO 11	BENESSERE DEGLI ANIMALI	Aziende con allevamenti bovini /bufalini	Direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (articoli 3 e 4)	<ul style="list-style-type: none"> • Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D. lgs 126/2011 (per i vitelli); • nel D. lgs 122/2011 (per i suini); • nel D. lgs 146/2001 (per gli altri animali);

CGO 12	BENESSERE DEGLI ANIMALI	Aziende con allevamenti suini	Direttiva 2008/120/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (articolo 3 e articolo 4)	<p>riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • personale; • ispezione (controllo degli animali); • tenuta dei registri; • libertà di movimento; • spazio disponibile; • edifici e locali di stabulazione; • alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze • illuminazione minima; • pavimentazione (solo per CGO 12); • mutilazioni; • procedure di allevamento; • attrezzature automatiche e meccaniche; • tasso di emoglobina (solo per CGO 11); • mangimi contenenti fibre (solo per CGO 11 e CGO 12); • presenza di materiale manipolabile (solo per CGO 12).
CGO 13	BENESSERE DEGLI ANIMALI	Aziende con allevamenti zootecnici	Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (articolo 4)	

MODULISTICA

Modello I

RRV 2020/2021 OCM VINO – Reg. UE 1308/2013

DOMANDA DI RRV n. _____

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DELLA PROPRIETA' DELLE SUPERFICI OGGETTO DI
DOMANDA

Il sottoscritto :

QUADRO A – DATI IDENTIFICATIVI DEL DICHIARANTE			
CUAA (CODICE FISCALE) _____			
COGNOME O RAGIONE SOCIALE		NOME	
DATA DI NASCITA		SESSO	COMUNE DI NASCITA
_____	_____	M F	_____
giorno	mese	anno	

In relazione alla domanda di sostegno alla ristrutturazione o riconversione dei vigneti presentata dal Signor (cognome) _____ (nome) _____

CUAA _____ (richiedente)

ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e n. 555/2008,

DICHIARA

- Di essere proprietario/comproprietari dei terreni sotto indicati oggetto della domanda
- Di avere concesso i terreni oggetto di domanda al sopra indicato richiedente con contratto di

_____ (esempio: affitto, comodato, comproprietà, ecc) n. _____ del _____ registrato presso _____ in data _____

- Di autorizzare l'intervento relativo alla domanda di cui all'oggetto nel/nei mappali sottoindicati

Comune		Dati catastali					Superficie ha
COD. ISTAT		Denominazione	Sez.	Foglio	Particella	Subalterno	
Prov.	Comune						

QUADRO C – SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE

<div style="border: 1px solid black; background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p>ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO</p> <p>Tipo documento: _____ N° _____</p> <p>Data di scadenza: _____</p> </div>	<p>Fatto a: _____</p> <p>il: _____</p>
--	--

Il dichiarante, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, nonché delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, autorizza l'estirpazione del vigneto di cui alla presente dichiarazione, come sopra indicato. Autorizza ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

IN FEDE

Firma del dichiarante o del rappresentante legale

Modello II

RRV 2020/2021-MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER LA RICHIESTA DEL PUNTEGGIO DI GIOVANE AGRICOLTORE

(ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto, in qualità di

dell'impresa Codice fiscale, con
riferimento alla domanda di aiuto presentata il __/__/__

Autocertifica

che alla data di presentazione della domanda sussista la seguente condizione²:

- età compresa tra i 18 e i 40 anni;
- s'insedia per la prima volta in qualità titolare/rappresentante legale a partire dalla data 1 gennaio 2012 in una delle seguenti modalità (1):
 - titolare di impresa agricola individuale
 - legale rappresentante di società agricola:

e almeno una delle seguenti condizioni:

- aver esercitato attività agricola da almeno 2 anni;
- diploma di scuola media superiore in campo agrario (della durata di almeno 3 anni)
- diploma di laurea in campo agrario, veterinario o delle scienze naturali

Data e luogo

Nome – Cognome

Informativa ai sensi del d.lgs.196/2003 – I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003 l'interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione, ricorrendone gli estremi, la cancellazione.

Facsimile

² Note:

In caso di legale rappresentante di società agricola, la metà dell'intero capitale deve essere detenuto da soci che non hanno ancora compiuto i 40 anni di età e la metà dei soci non ha ancora compiuto i 40 anni di età. Inoltre il giovane legale rappresentante deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore e legale rappresentante della società e dimostrare di possedere almeno il 20% del capitale sociale. Ai fini della determinazione del momento dell'insediamento del giovane fa fede la data dell'atto della società con il quale viene nominato amministratore e legale rappresentante;

Modello III

Dichiarazione Liberatoria
da redigere su carta intestata della Ditta fornitrice

Si dichiara che le opere e/o le forniture di cui alle sotto elencate fatture, riferite all'intervento cofinanziato dal Reg UE 1308/2013 art.46 PNS - Regione Lombardia OCM Vitivinicola misura Ristrutturazione e riconversione vigneti campagna _____ domanda n. _____ sono state interamente pagate e la Ditta sottoscritta non vanta alcun credito o patto di riservato dominio o prelazione sulle stesse.

Si dichiara altresì che per le stesse forniture non sono state emesse note di credito a favore della ditta _____

Si precisa inoltre che il materiale fornito è nuovo di fabbrica e che per la costruzione o l'assemblaggio non sono state utilizzate parti usate.

Numero fattura	Data	Oggetto della spesa	Importo netto IVA	Modalità pagamento	di	Estremi pagamento	Data pagamento	Importo lordo pagamento	Importo IVA pagamento	Importo netto IVA pagamento

Data e Timbro della ditta

Firma del legale rappresentante

Modello IV

Carta intesta dell'azienda

P.R.R.V. 2020/2021 **RELAZIONE A CONSUNTIVO INTERVENTI REALIZZATI**

L'az. Agr.

CUAA :

Dichiara di aver provveduto a realizzare gli interventi di cui alla domanda n°

..... Con azione/i

Tali interventi sono stati effettuati con il seguente obiettivo (descrivere le migliorie previste dal manuale, nell'ambito della ristrutturazione o riconversione varietale):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Vigneto precedente:

Comune	Fg.	Par.	Sist. Allevamento	Sesto All.	Varietà

Vigneto nuovo - Effettive migliorie previste dall'intervento:

Comune	Fg.	Par.	Sist. Allevamento	Sesto Allevamento	Varietà

Data

Il Beneficiario/Delegato (Firma)

Modello VOCM VINO – Reg. UE 1308/13
ATTESTAZIONE DI ESECUZIONE DEL COLLAUDO FINALE

Misura R.R.V. Campagna _____

Il sottoscritto _____ funzionario del Settore Agricoltura incaricato del collaudo relativo alla domanda di adesione al regime di aiuti previsti dal PRRV N. _____ presentata da:

_____CUAA: _____

D I C H I A R A

- che in data odierna ha effettuato il collaudo finale della misura R.R.V. sopra citato;
- che il controllo è avvenuto:
 - con preavviso (all'interno delle 48 ore dal collaudo)
con la seguente modalità _____
 - senza preavviso
- che l'esito del controllo con il dettaglio dei risultati verrà inserito in un successivo verbale, vista la necessità di attendere le rielaborazioni da parte della Regione Lombardia delle misurazioni delle superfici effettuate con GPS e al fine di effettuare in sede di ufficio i conteggi e le verifiche necessarie.
- Che i criteri di ammissibilità sono stati rispettati

La presente attestazione ha la finalità di comprovare l'avvenuto collaudo alla presenza del

Sig. _____ (titolare/delegato)

Luogo e data: _____

Firma funzionario Provincia

Firma del titolare o suo delegato

Eventuali dichiarazioni del beneficiario / note:

Modello VI

OCM VINO – Reg. UE 1308/2013

Misura RRV - Campagna 2020/2021

VERBALE DI CONTROLLO IN LOCO EX POST

Ente istruttore _____

Domanda n. _____

Richiedente _____

CUAA impresa _____

Partita IVA impresa _____

Il sottoscritto funzionario incaricato del controllo ex post _____

in data __/__/____ ha effettuato il controllo ex post al regime di aiuti relativo al RRV – Campagna
_____/_____

verifica degli impegni assunti

IMPEGNI:	sì	no	n.p
Consentire il regolare svolgimento dei controlli			
a rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative ai Regg. (UE) 1149/2016 e 1150/2016			
Per lo stesso investimento non è stato ottenuto nessun altro contributo pubblico o agevolazione fiscale.			
La corretta conservazione delle fatture comprovanti l'acquisto del materiale utile all'impianto del vigneto			
Verifica del mantenimento della destinazione produttiva delle superfici oggetto di aiuto (5 anni successivi al pagamento finale)			
attuare tutte le attività oggetto di aiuto nella azienda di propria conduzione secondo le condizioni ed i vincoli previsti dal Piano di Riconversione e Ristrutturazione Vigneti della Lombardia			

ACCERTATO

1) Il mantenimento della destinazione produttiva delle superfici oggetto di aiuto

Dati catastali					anno di impianto	superficie catastale	codice utilizzo	Tipo utilizzo	superficie impiantata	Superf. accertata ex post	Tipologia di azione
Comune	sezione	foglio	Particella	sub							
Totale superficie oggetto di RRV accertata nel controllo ex post											
Superficie difforme											

PRECISATO

Che le particelle, oggetto di sopralluogo, sono state identificate attraverso:

- mappe e documenti catastali;
- fotografie aeree, ecc;
- Altra documentazione (specificare) _____.

e che sono state misurate mediante:

- GPS;

DICHIARA

che l'esito del sopralluogo è:

- Positivo**
- Parzialmente positivo** con una % di difformità pari a _____ in quanto:

- Negativo** (specificare le motivazioni):

Data _____

 IL FUNZIONARIO

Firma del beneficiario o di un suo delegato

Modello VII**OCM VINO – Reg. UE n. 1308/2013**

VERBALE CONTROLLO IN LOCO ANTE ESTIRPAZIONE

Misura RRV - Campagna 2020/2021

- Servizio AFCP di
- Provincia di Sondrio

Il sottoscritto _____

Incaricato del controllo in loco della domanda Misura RRV

N. DOMANDA Misura RRV	<input type="text"/>	CUAA	<input type="text"/>
Beneficiario	<input type="text"/>		
Indirizzo	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>
Comune	<input type="text"/>	Provincia	<input type="text"/>
Attività	<input type="text"/>		

Effettuato il controllo in loco in data _____**Effettuata:**

- Misurazione controllo

ACCERTATO

- che la superficie da estirpare è pari a _____ ha.

DICHIARA

che l'esito del controllo è **positivo**

che l'esito del controllo è **parzialmente positivo** per le seguenti motivazioni

che l'esito del controllo è **negativo** per le seguenti motivazioni

Data	Firma funzionario istruttore
------	------------------------------